N.11 GIUGNO 2024

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Corinna Salaparuta

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
28 giugno 2024

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

TESSILE
Circolarità tessile, l'Europa fa il punto della situazione 5

ECONOMIA CIRCOLARE
Elezioni europee: qual è il futuro della circolarità? 9

RAEE
RAEE nel mondo: il riciclo non va al passo con la produzione 13

BATTERIE
Recupero del litio? Sì, ma non scordiamoci del piombo 17

RIFIUTI TESSILI
Recupero tessile in crisi: parlano gli operatori 21

QUESITO 24

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI
Credito d'imposta su prodotti e imballaggi ecosostenibili, al via le istruzioni per l'applicazione e la fruizione del contributo 27

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
Registro nazionale sistemi EPR, al via le regole per iscrizione 31

IMBALLAGGI
Regolamento imballaggi, più spazio alla filiera carta 32

PPD
Ue, entro il 2030 ogni prodotto tessile dovrà avere un passaporto digitale 34

RAEE
Export di Raee triturati solo se elettronici e non elettrici 37

CSRD
Prime riflessioni sulla bozza del decreto legislativo per il recepimento in Italia della CSRD 39

DIRETTIVA SUP
Plastica monouso, procedura d'infrazione per l'Italia 47

SOSTENIBILITÀ
Promuovere la Sostenibilità: l'UE mira a responsabilizzare le grandi società 49

OltreilGreen24: il numero di questo mese

Questa undicesima edizione di Oltreilgreen24 arriva qualche settimana dopo delle elezioni del Parlamento Europeo: un evento cruciale per tutti coloro che hanno a cuore la circolarità, visto che è proprio dall'Europa che giungono i principali orientamenti normativi sull'Economia Circolare. Le istituzioni europee continueranno a promuovere la riforma circolare? Questa domanda è al centro dell'approfondimento che apre l'edizione di questo mese. Proponiamo poi un pacchetto di articoli dedicati proprio a direttive europee. I primi due parlano delle misure finalizzate a incrementare la responsabilità delle imprese: Patrizia Riva descrive i contenuti della direttiva riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, che gli Stati Membri hanno l'obbligo di recepire entro il 6 luglio 2024, e i contenuti della bozza di recepimento presentata dal nostro Consiglio dei Ministri. L'Avv. Daniela Della Rosa ha scritto invece un interessante approfondimento sulla direttiva relativa al dovere di diligenza (*due diligence*) delle imprese in merito alla sostenibilità. Si focalizzano sulla norma europea anche l'articolo di Sara Deganelli sugli effetti del regolamento europeo imballaggi sulle filiere della carta e l'articolo degli esperti legali Elissa, Naveriani e Panico, dedicato al passaporto digitale che sarà obbligatorio per tutti i prodotti tessili. Gli Stati Membri che non applicano gli orientamenti europei vengono sanzionati, ed è il caso della procedura d'infrazione applicata nei confronti dell'Italia per l'incompleto recepimento del Regolamento sulla plastica monouso: ce ne parla Mauro Calabrese. La circolarità è orientata non solo dalle norme, ma anche e soprattutto dal mercato e dall'iniziativa privata. La redazione di SAFE ha preparato per voi un articolo sull'ultimo rapporto europeo dedicato al recupero dei rifiuti tessili, e un articolo sullo stesso tema che contiene le voci e le opinioni dei *player* di questa filiera internazionale (oggi esposti a una grave crisi di mercato, non potendo ancora contare sul sostegno di un regime di responsabilità estesa del produttore). SAFE ha redatto anche due approfondimenti relativi alle filiere dei RAEE (oggetto di importanti report internazionali e nazionali) e del Piombo (che non è in *phase out*, come alcuni hanno immaginato, ma è destinato a coesistere con il litio nel mercato futuro

delle batterie). Infine, l'edizione di questo mese offre strumenti concreti per orientarsi nelle prescrizioni ambientali: la giurista Paola Ficco fornisce chiarimenti sull'esportazione dei RAEE; Pierpaolo Masciocchi illustra invece, in due distinti articoli, le regole per l'iscrizione al Registro Nazionale dei sistemi EPR e i provvedimenti nazionali relativi al credito d'imposta per promuovere l'uso di prodotti e imballaggi ecosostenibili. Buona lettura!

Giuliano Maddalena – Direttore del Gruppo SAFE

TESSILE

Circolarità tessile, l'Europa fa il punto della situazione

Il report sul recupero tessile pubblicato a maggio dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) arriva in un momento delicato: tra sei mesi, il primo gennaio del 2025, la raccolta differenziata dei rifiuti tessili sarà obbligatoria in tutti gli Stati Membri, e nel frattempo il nuovo Parlamento Europeo discuterà i dettagli dell'introduzione obbligatoria della Responsabilità Estesa del Produttore del tessile. Parallelamente entra in vigore il regolamento Ecodesign, che chiede ai produttori tessili di includere un contenuto minimo riciclato nei loro prodotti. Ma dove si trova esattamente l'Europa in questo momento? Da quale punto di partenza va costruito questo ambizioso scenario di circolarità?

La dominanza dell'indifferenziato

I numeri forniti dall'EEA sono impattanti: nel 2020 l'Europa ha generato quasi 7 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, che equivalgono a circa 16 kg ad abitante. Il 72,5% di questo enorme volume è finito tra i rifiuti indifferenziati, per poi essere avviato a smaltimento nelle discariche e negli inceneritori. Ad essere raccolto in modo differenziato è stato solo il 27,5% del totale, ossia 4,4 kg ad abitante.

Del totale dei rifiuti tessili prodotti, si stima che l'82% siano abiti e prodotti tessili post-consumo, generati dalle utenze domestiche, mentre il resto è stato prodotto da industrie ed imprese.

Figura 1. Produzione di rifiuti tessili nel 202 (kg/abitante)

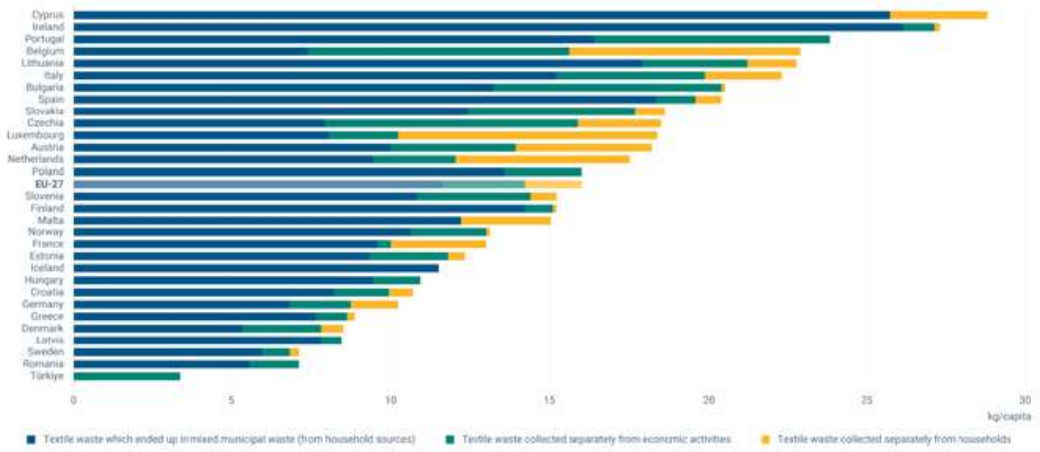

Fonte: EEA, 2024

L'EEA invita però a leggere questi dati con cautela, perché alcuni paesi europei non hanno inviato report puntuali (è il caso di Irlanda e Norvegia) e perché ci sono alcune discrepanze metodologiche nei numeri inviati dai singoli paesi: ad esempio l'Italia, diversamente da altri Stati, ha incluso tra i rifiuti industriali anche gli scarti della pelle; altri paesi, invece, hanno scelto di includere nel conteggio dei rifiuti anche abiti usati destinati al riutilizzo che non sono mai stati presi in carico dal sistema di raccolta dei rifiuti.
I rifiuti tessili indifferenziati sfiorano il 4% dell'indifferenziato totale in Francia e Germania, si assestano sul 5% in Spagna ed Austria e superano il 7% in Italia. Anche in questo caso, ammette l'EEA, l'eterogeneità dei dati potrebbe essere in parte causata da discrepanze metodologiche.

Figura 2. Quota di tessili e scarpe nei rifiuti indifferenziati

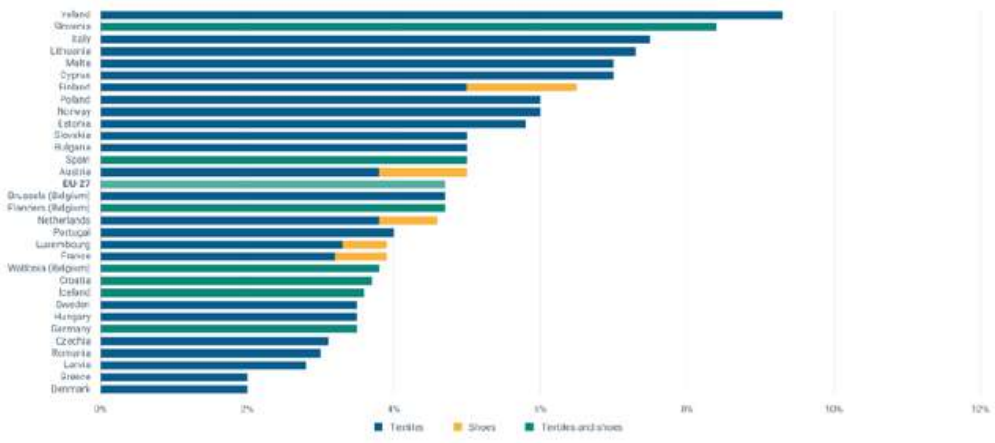

Fonte: EEA, 2024

L'efficacia dei sistemi di raccolta

L'EEA compara efficacia ed efficienza dei diversi sistemi di raccolta differenziata del tessile. Le **raccolte *in-door***, applicate da un numero crescente di punti *retail* dell'abbigliamento, garantiscono rifiuti più puliti e facilmente recuperabili: ma la loro accessibilità è limitata perché è legata agli orari di apertura dei negozi; inoltre, i punti di raccolta non sono molto numerosi. Le **raccolte *door-to-door*** garantiscono alti tassi di intercettazione ma sono costose e presentano problemi di esposizione ai furti e alle intemperie. Le raccolte per mezzo di **contenitori stradali**, nonostante il grado di purezza non sia altissimo, offrono il miglior equilibrio costi-benefici e per questo motivo rappresentano l'opzione di raccolta più diffusa in Europa.

L'EEA sottolinea però che i tassi di intercettazione sono ancora molto bassi rispetto al volume globale dei rifiuti tessili prodotti, e prevede che **l'aumento del volume intercettato corrisponderà a minori quote di riutilizzabilità e riciclabilità**; difatti, le raccolte attuali sono focalizzate nell'attrarre soprattutto gli abiti riutilizzabili (risultato ovvio e naturale di un sistema dove i raccoglitori non sono vincolati ad obiettivi quantitativi, non sono pagati per il servizio di raccolta, e vivono della vendita degli abiti riutilizzabili, *ndr*).

I tassi di intercettazione del rifiuto tessile variano molto dipendendo dal paese (vedere la figura 3); il Benelux supera abbondamente il 30% di intercettazione, mentre Svezia e Norvegia sono sotto il 5%. La Germania è al 18% e la Francia al 24%. L'Italia si assesta quasi al 15%.

Figura 3. Tasso di intercettazione di rifiuti tessili e scarpe nei paesi europei (dati 2020)

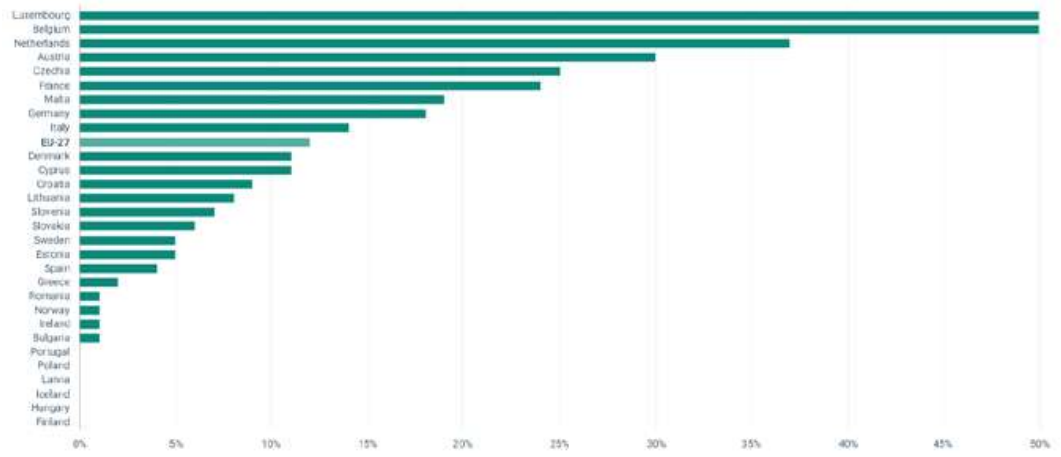

Fonte: EEA, 2024

Selezione e recupero

Nel 2020 gli impianti di selezione europei hanno trattato 1,4 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, a fronte di una capacità operativa di circa 1,5 milioni di tonnellate; ma la quantità di rifiuti tessili raccolta in modo differenziato è stata di 1,95 milioni di tonnellate: ciò vuol dire che oltre 500.000 tonnellate di rifiuti tessili sono state inviate a impianti di trattamento extraeuropei. I maggiori selezionatori d'Europa sono la Polonia (capacità di selezione pari a 300.000 tonnellate/anno), l'Olanda (oltre 200.000 tonnellate/anno), la Francia e la Germania (quasi 200.000 tonnellate/anno ciascuna). Ma a quanto sembra ad avere il maggior peso, anche in prospettiva, è la Bulgaria, che tra capacità esistente e capacità pianificata raggiunge la mirabolante quantità di 500.000 tonnellate annue.

Nel rapporto dell'EEA i dati relativi alla capacità di selezione dell'Italia non sono stati presentati.

In merito alla capacità di riciclo, l'EEA si basa su fonti di letteratura tecnica per affermare che in Europa opererebbero 17 imprese del riciclo tessile, le quali sommerebbero una capacità riciclo annuale di circa 1,25 milioni di tonnellate, delle quali 1 milione di riciclo meccanico e 250.000 di riciclo chimico. L'EEA ammette però che il suo censimento è carente, e che nel settore del riciclo meccanico il numero di imprese è molto maggiore. Un numero significativo di imprese è in fase pilota.

Responsabilità Estesa del Produttore

La Commissione Europea, nel quadro di una revisione più ampia della Direttiva Quadro sui Rifiuti, propone l'implementazione di regole armonizzate sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) del tessile. L'EPR avrà l'obiettivo di sostenere la raccolta, la selezione, il riutilizzo e il riciclo del tessile, nel quadro di un sistema che stimolerà il design circolare dei prodotti. L'EEA riporta che finora ad applicare regimi obbligatori di EPR tessile sono solo Francia, Ungheria e Olanda; la regione delle Fiandre in Belgio applica un regime volontario, mentre la Croazia obbliga i produttori a facilitare la raccolta differenziata del tipo di prodotto che immettono sul mercato. L'EEA sottolinea che la massiccia esportazione di abiti usati dai paesi in cui vengono raccolti limita in modo sostanziale l'efficacia dei regimi EPR, dato che i corrispettivi EPR concessi alle filiere tendono a rimanere nei paesi esportatori. Questo fa sì che i paesi dove il recupero effettivamente avviene, come quelli africani ed asiatici, non ricevano il supporto finanziario di cui hanno bisogno per gestire adeguatamente il fine vita dei prodotti; per superare questa situazione l'EEA indica come opzione possibile l'applicazione della cosiddetta "Ultimate Producer Responsibility" (UPR), che si basa sulla tracciabilità integrale del percorso dei rifiuti tessili e degli abiti usati, estendendo il principio di responsabilità fino ai paesi dove avviene effettivamente il recupero.

ECONOMIA CIRCOLARE

Elezioni europee: qual è il futuro della circolarità?

Quale sarà il futuro del Green Deal e dell'Economia Circolare, dopo le ultime elezioni europee? **La transizione verde ha una regia europea**, e il suo destino dipende dalle norme e politiche portate avanti dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo. Il Parlamento è stato appena rinnovato, e sarà presto chiamato a nominare il nuovo Presidente della Commissione Europea. Il Consiglio Europeo è invece composto dai Governi degli Stati Membri. Ogni nuova norma per essere approvata deve passare per il cosiddetto Trilogo, ossia per l'approvazione di questi tre enti. Nel momento in cui scriviamo non è ancora chiaro quale sarà la nuova maggioranza nel Parlamento Europeo, è però sicuro che **essa ruoterà attorno al Partito Popolare Europeo** (PPE), che ha ottenuto il più alto numero di seggi (190) e che nella scorsa legislatura europea aveva espresso la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Essendo 720 i seggi totali del Parlamento UE, il PPE per governare dovrà allearsi con altre forze politiche. Potrebbe quindi venire confermata la "maggioranza Ursula", con i Socialisti & Democratici (di cui fa parte l'italiano PD) e con i liberali di Renew (dove la principale forza nazionale ad aderire *è La Republique en Marche* del Presidente francese Macron), la quale potrebbe essere estesa ai Verdi oppure, in alternativa ai Verdi, al gruppo europeo dei Conservatori & Liberali (del quale fa parte il partito Fratelli d'Italia della premier italiana Meloni); sono possibili anche scenari in cui, in alternativa a qualsiasi ipotesi di coalizione con i Socialisti & Democratici e con i Verdi, la maggioranza sia ottenuta a destra con il coinvolgimento dei Conservatori & Liberali e della destra di Identità & Democrazia (che ha tra

i suoi membri la nostrana Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen). Al momento di vedere questo nostro articolo i nostri lettori probabilmente ne sapranno di più, considerata la velocità con cui procedono le negoziazioni. Quello che è certo è che **il numero di seggi dei Socialisti & Democratici, e soprattutto dei Verdi, ossia delle forze che avevano fatto del Green Deal la loro bandiera, è sensibilmente diminuito**. Sono invece aumentati i seggi del PPE e delle destre dei Conservatori & Liberali e di ID, ossia di forze politiche che a livello programmatico danno maggiore priorità al risollevamento economico dell'Europa che al tema ecologico.

GREEN DEAL ADDIO?

Il noto analista **Federico Rampini**, in suo approfondimento sul Corriere titolato "Green Europe addio: l'analisi sul voto dagli USA", afferma che **certe politiche ambientaliste sono impopolari**, e a renderlo particolarmente evidente è la gigantesca perdita di voti dei Verdi tedeschi. A differenza del 2019, quando ci sono state le scorse elezioni europee, il tema ambientalista non è più al centro delle preoccupazioni degli elettori. Nel 2019 a dominare la scena erano le proteste giovanili guidate da **Greta Thunberg**. Ma negli anni seguenti **pandemia e guerra in Ucraina hanno copito duramente l'economia**, producendo grandi impatti soprattutto sui ceti medio-bassi e sulle piccole imprese. In questo quadro di difficoltà alcuni provvedimenti del Green Deal hanno suscitato vivaci proteste, in particolare del settore agricolo. Rampini cita l'ex ministro di Obama Steven Koonin, che prevede che sia in Europa che negli USA l'"agitazione sull'emergenza climatica sia destinata a calare"; Koonin, basandosi su una teoria del politologo Anthony Downs, afferma che "la storia dimostra che su molti temi la sensibilità collettiva e la mobilitazione politica segue cinque fasi d'ascesa, culmine, declino. **Il picco dell'attenzione verso la questione climatica secondo Koonin ha coinciso con l'insuccesso nel realizzare i suoi obiettivi più ambiziosi**".

L'opinione pubblica europea, evidenzia Rampini, si pone anche domande sull'effettiva rilevanza di riforme ambientali che riguardino solo l'Unione Europea, laddove **a colpire l'ecosistema saranno soprattutto le economie dei paesi emergenti** dove vive il 90% della popolazione del mondo.

"A partire dall'osservazione di Rampini" commenta il Direttore di SAFE **Giuliano Maddalena** "sarebbe opportuna una **riflessione profonda**: come mai l'opinione pubblica non ha colto i grandi effetti internazionali che avranno misure del Green Deal come il regolamento Ecodesign, il regolamento Batterie, la direttiva sulla Due Diligence e il regolamento sul Waste Shipment? **L'Europa ha un grande peso sull'economia globale**, sia come investitore diretto in attività produttive, sia come compratore dei prodotti dei paesi emergenti, sia come esportatore di rifiuti; **un ruolo guida su mercato che, in funzione delle nuove norme, stimolerà le filiere produttive e i sistemi di gestione ambientali di tutto il mondo a**

posizionarsi su standard ambientali e di qualità più alti, con effetti sull'ecosistema globale che potrebbero essere decisivi. E' evidente che esiste un gap tra l'informazione di tipo divulgativo, che spesso è esageramente approssimativa, e l'informazione tecnica, che è letta quasi solo dagli addetti dei settori coinvolti. **Occorre trovare il modo di arrivare all'opinione pubblica generalista con contenuti più specifici, alzando il livello della comprensione collettiva**".
L'Institute for Environmental European Policy (IEEP) pubblica periodicamente, da 4 anni, il "**Barometro del Green Deal europeo**", ospitando le opinioni di 300 esperti di sostenibilità ambientale e riportando i risultati di sondaggi su larga scala che analizzano il progresso della transizione verde nell'Unione. Nell'edizione dello scorso maggio IEEP ha presentato le opinioni di 276 esperti europei intervistati in merito al **futuro della transizione verde dopo le elezioni europee dell'8 e 9 giugno**. Il 67% degli esperti intervistati reputa che le elezioni del 2024 avranno un **effetto negativo** sull'implementazione del Green Deal. Il 20% crede che le elezioni avranno un impatto molto negativo. IEEP reputa che queste risposte siano state influenzate da sondaggi elettorali che mostravano (come poi effettivamente avvenuto) una crescita delle forze conservatrici, che sono tipicamente meno impegnate sulla questione climatica. Tuttavia, è importante considerare che **meno un terzo degli esperti intervistati (27%) ha incluso il rinnovo del Parlamento Europeo tra le quattro barriere principali all'implementazione del Green Deal**. La principale barriera, secondo gli esperti, è piuttosto l' "insufficiente impegno dei Governi nazionali" seguita, in ordine di importanza, dall'"impatto dell'inflazione", dalla mancanza di "titolarità politica degli Stati membri" e dall'"approccio top-down nel disegno delle politiche e degli obiettivi del Green Deal". L'impatto delle nuove elezioni è quindi reputato negativo dalla maggioranza degli esperti, ma con **importanza relativa e non realmente determinante**. Il Green Deal non entra in crisi per la nuova conformazione del Parlamento Europeo, ma rischia piuttosto di entrare in crisi a causa delle recenti *disruption* economiche. In merito al livello di resilienza del Green Deal dopo le elezioni europee, il 52% degli esperti reputa che il Green Deal sarà resiliente (moderatamente o completamente); il 38% dichiara che non sarà resiliente; il 9% non ha voluto esprimere opinioni.

Green Deal ed Economia Circolare andranno avanti
Sul futuro della transizione verde **Giuliano Maddalena è fiducioso**: "la strada del Green Deal è già segnata ed è molto difficile, se non impossibile, che ci siano retromarcie. Non si tratta solo della questione ambientale, che è quella che a noi sta più a cuore; il Green Deal obbedisce anche a un'**esigenza geoeconomica**. La maggioranza delle imprese leader dell'Unione incorpora nella propria visione strategica Green Deal ed Economia Circolare sia per i suoi effetti ecologici che

per ragioni produttive, di mercato e di posizionamento globale. E noi lo sappiamo bene, essendo un hub che rappresenta centinaia di produttori di alto livello". Secondo il Direttore di SAFE "qualunque sia la scala di priorità delle istituzioni europee, e indipendentemente da quali sarà il peso delle singole forze politiche e la loro attenzione al tema ecologico, **la transizione andrà avanti**".

L'agenzia di stampa **Reuters**, dopo aver sentito legislatori, analisti e funzionari, reputa che "un Parlamento europeo più orientato a destra renderà più difficile l'approvazione delle politiche climatiche più ambiziose, ma **la maggior parte delle attuali politiche ambientali europee rimarrà in piedi**, specialmente quelle in cui è leader a livello globale". "Non penso che ci sarà una marcia indietro sulle politiche climatiche. Penso piuttosto che sarà più complicato introdurre politiche nuove", ha detto a Reuters **Bas Eickout**, capogruppo dei Verdi al Parlamento Europeo. "Sarà difficile far passare le nuove proposte, ma è improbabile che si retroceda su quelle che sono già state introdotte" ha confermato il Ministro all'Ambiente polacco **Krzysztof Bolesta**.

Indipentemente dalla volontà politica, commenta Reuters nel suo approfondimento pubblicato il 10 giugno, **un' "inversione a u" sulle dozzine di norme ambientali entrate in vigore negli ultimi 5 anni sarebbe molto complicata a livello legale**. A essere messi in discussione saranno singoli provvedimenti che impattano su settori specifici, ha detto **Mats Engström**, senior fellow del think tank sulle relazioni estere del Consiglio Europeo.

Ad esempio nel settore agricolo, dove ci sono state accesissime proteste da parte degli agricoltori, o sulle energie rinnovabili, che dipendono significativamente da incentivi economici europei, oppure il bando delle nuove automobili che funzionano a petrolio e a diesel, previsto per il 2035, che la premier italiana Giorgia Meloni ha definito "una follia ideologica che va assolutamente corretta".

"Ma di sicuro **a essere messa in discussione non sarà l'Economia Circolare**" dice Giuliano Maddalena. "Ossia quella parte del Green Deal che introduce obiettivi, vincoli, responsabilità e sistemi di governance per aumentare il tasso di recupero dei rifiuti e la durevolezza dei prodotti".

Il nuovo Parlamento avrà un focus minore sull'ecologia ma porrà al centro il rafforzamento dell'industria europea, e questo in gran parte potrà succedere proprio per mezzo delle politiche del Green Deal, valuta a Reuters a conclusione del suo approfondimento. Alcuni analisti prevedono che **i fondi e le politiche per supportare progetti "climate-friendly" aumenteranno**, ma saranno giustificati dalla necessità di aiutare l'industria, senza enfasi sulle loro caratteristiche "green" e "clean". "Se si tratta di aumentare la produzione di tecnologie verdi qui in Europa, allora ciò può essere fatto in nome della competitività industriale e non per il clima", ha affermato **Linda Kalcher**, direttore esecutivo del think tank Strategic Perspectives. "Probabilmente a cambiare saranno gli **aspetti retorici**, ma l'azione sul campo rimarrà la stessa".

RAEE

RAEE nel mondo: il riciclo non va al passo con la produzione

I dati dell'ultimo rapporto ***Global E-Waste Monitor 2024***, pubblicato lo scorso marzo, sono a dir poco allarmanti: nel 2022 a livello planetario è stata raggiunto il record di **62 milioni di tonnellate di rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici** (RAEE), pari a 7,8 kg annui ad abitante. Nel 2010 il volume dei RAEE era di 34 milioni di tonnellate, quindi in soli 12 anni il flusso è quasi raddoppiato. Nello stesso periodo sono cresciuti anche i volumi raccolti formalmente e poi avviati a riciclo: nel 2010 ammontavano a 8 milioni di tonnellate (23,5% del totale) e nel 2022 a 13,8 milioni di tonnellate (22,3%). Negli anni la quota di riciclo rispetto al totale è leggermente diminuita, ma dato l'aumento esponenziale dei RAEE prodotti non è di certo questo l'indice più significativo. Il dato veramente grave è che **la quantità di rifiuti gestiti impropriamente è passata da 26 milioni di tonnellate a 48 milioni di tonnellate nel 2022**.
Un disastro ambientale che aumenta la sua portata di anno in anno e che secondo gli autori del Global E-Waste Monitor è dovuto a una forte **tendenza all'"elettronificazione"** che investe sia il mondo produttivo che gli stili di consumo; tale tendenza è in parte agganciata alla progressiva digitalizzazione di tutti gli ambiti della vita delle imprese e delle persone. L' "internet delle cose", in particolare, estende all'ambito degli "apparecchi elettronici" un gran numero di beni che prima non lo erano. Se la tendenza non cambia, nel 2030 il volume di RAEE salirà a 82 milioni di tonnellate.

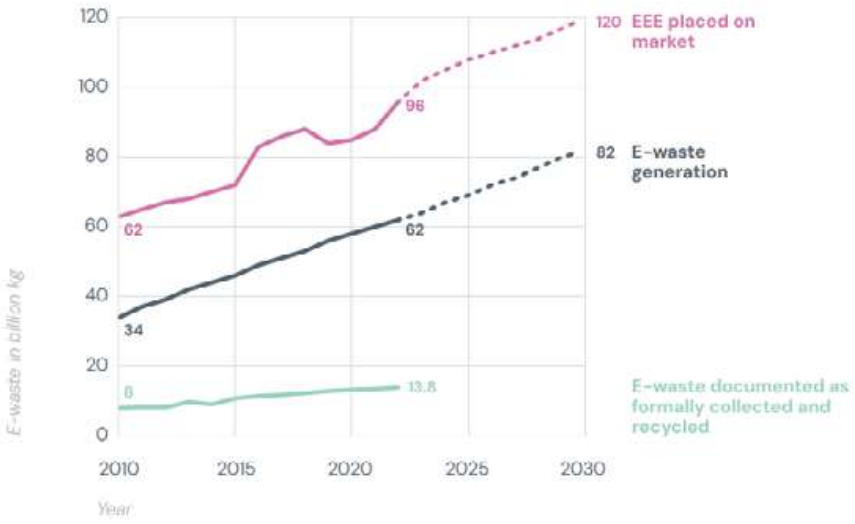

Fonte: Global E-waste monitor 2024

La categoria che genera più rifiuti, con oltre 20 milioni di tonnellate annue è quella dei piccoli apparecchi, come videocamere, giocattoli, forni a micro-onde e sigarette elettroniche. La seconda categoria è quella degli **apparecchi di grandi dimensioni**, come ad esempio le lavatrici, con quasi 16 milioni di tonnellate. Ci sono poi gli **apparecchi di scambio termico**, come frigoriferi e condizionatori, che totalizzano circa 13 milioni di tonnellate, e la categoria dei **monitor** e degli **schermi** con quasi 6 milioni di tonnellate. I **piccoli IT e apparecchi di telecomunicazione**, come i cellulari, contribuiscono con 5 milioni di tonnellate. Chiudono la lista le **lampadine**, con quasi due milioni di tonnellate, e i pannelli fotovoltaici con 600.000 tonnellate (ma dati i trend di consumo, **la quantità dei rifiuti da pannelli fotovoltaici potrebbe addirittura quadruplicare da qui al 2030**).

L'impatto ambientale della gestione impropria dei RAEE è devastante, e spazia dal rilascio nell'ambiente di mercurio alla contaminazione da plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati. Senza contare l'inquinamento derivato dai roghi a cielo aperto e i problemi sanitari procurati dall'inalazione di metalli pesanti come piombo, cadmio, cromo e rame. I paesi che dispongono di un quadro normativo per la gestione dei RAEE sono solo 81 su un totale di circa 200 nazioni.

La produzione dei RAEE non è uguale in tutto il mondo. I maggiori produttori siamo noi europei, con una media di 17,6 kg annui ad abitante, seguiti dagli abitanti dell'Oceania (16,1% kg abitante) e da quelli delle Americhe (14,1 kg ad abitante, con gli USA che alzano radicalmente la media). Gli asiatici contribuiscono con 6,4 kg ad abitante e gli africani con solo 2,5 kg. L'alto tasso di riciclo di noi europei (42,8%) non cambia la nostra condizione di maggiori inquinatori del mondo, dato che la quantità procapite dei nostri RAEE gestiti impropriamente raddoppia quella degli asiatici ed è il quintuplo di quella degli africani.

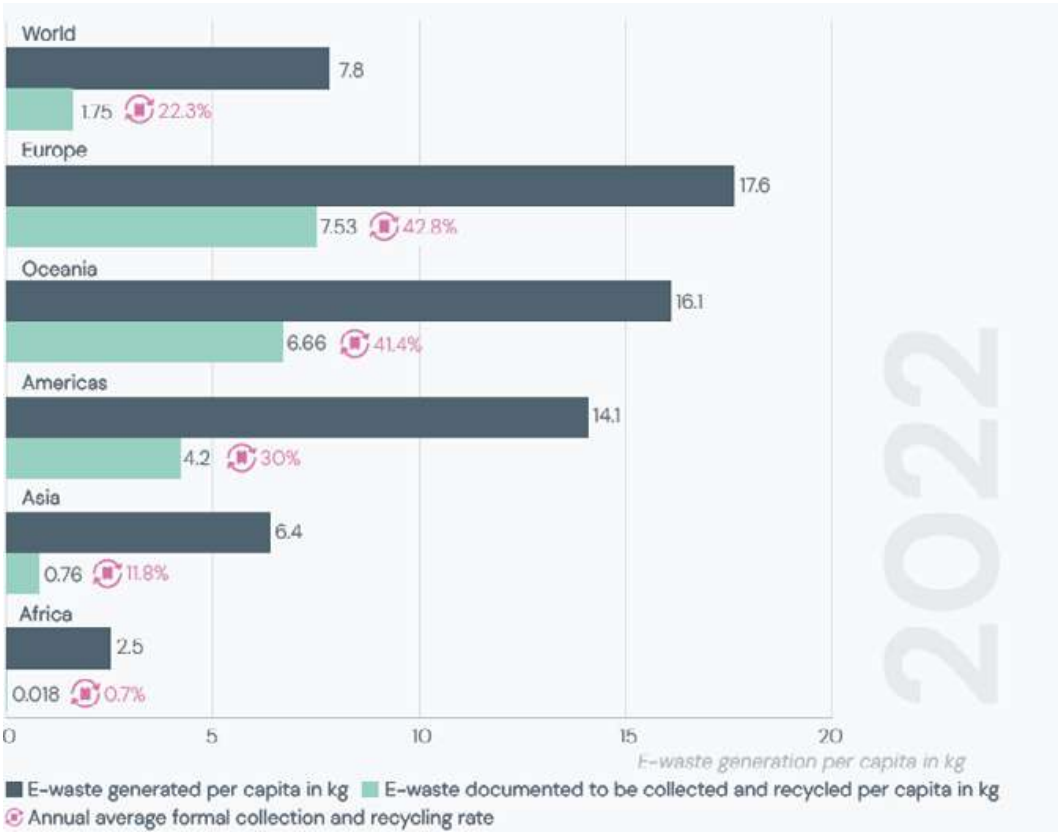

Fonte: Global E-waste monitor 2024

Nei paesi ad alto e medio reddito, come quelli europei, si stima che almeno 14 milioni di tonnellate annue di RAEE vengano conferite impropriamente nei contenitori del rifiuto indifferenziato. C'è poi l'**emorragia incontrollata verso i paesi più poveri**, che ammonta ad almeno 3,3 milioni di tonnellate annue, ossia il 65% del volume totale delle esportazioni di E-waste. Il rapporto stima che tra il 33% e il 70% delle esportazioni di elettrodomestici usati sia in realtà composta da RAEE, ossia da apparecchi non realmente riutilizzabili.

Fonte: Global E-waste monitor 2024

E in Italia cosa succede? I dati 2023 forniti dal **Centro di Coordinamento RAEE** (CDC RAEE) mostrano che la raccolta proveniente dai nuclei domestici ammonta a quasi 350.000 tonnellate, pari a circa 6 kg ad abitante: **un tasso di raccolta pari al 34%** dei RAEE prodotti nel paese. Il ***Green Book 2024***, pubblicato da Utlitalia e Utilitatis, fa il punto sulla gestione dei rifiuti in Italia, e in merito ai RAEE evidenzia che "i livelli di raccolta sono ancora lontani dagli obiettivi stabiliti dall'Europa (12 kg per abitante) e non sono in grado di incidere sull'economicità del recupero di materie prime critiche". "Visto il loro valore strategico e le difficoltà nell'approvvigionamento di tali materiali" commentano gli autori del libro "appare indispensabile potenziare la raccolta che sembra essere il vero volano di sviluppo della filiera (...)".
"**Non tutte le aziende che dichiarano i quantitativi di RAEE gestiti annualmente al Centro di Coordinamento RAEE svolgono attività di trattamento nel senso più comune del termine**", sottolineano gli autori del *Green Book*. "Molte, infatti, si occupano solo attività di movimentazione o stoccaggio dei RAEE, senza intervenire con operazioni di messa in sicurezza, recupero e riciclaggio delle apparecchiature a fine vita. Tra le aziende che svolgono le attività di trattamento, poi, vi è un sottoinsieme di imprese che, oltre ad essere autorizzate dagli enti preposti, sono anche **accreditate per il trattamento presso il Centro di Coordinamento RAEE**. Si tratta di impianti che hanno ottenuto una particolare certificazione a seguito del superamento di un audit condotto da verificatori terzi, qualificati dallo stesso Centro di Coordinamento RAEE, durante il quale hanno dimostrato di possedere i requisiti indicati nelle Specifiche Tecniche previste dall'**Accordo sul trattamento RAEE**, il documento redatto ai sensi dell'art. 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e siglato dal Centro di Coordinamento RAEE e dalle associazioni di rappresentanza delle aziende del trattamento (Assoraee, Assorecuperi e Assofermet). L'obiettivo dell'Accordo è quello di assicurare adeguati e omogenei livelli di qualificazione delle aziende che gestiscono i RAEE, sulla base di requisiti tecnici e organizzativi ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla normativa di settore".
"L'obiettivo principale è ricondurre la maggioranza del flusso a filiere di recupero legali e controllate" commenta il Presidente del CDC Raee **Giuliano Maddalena**. "Il vero problema è che le filiere più torbide, dato che sostengono meno costi, sono in grado di avanzare ai detentori del rifiuto RAEE proposte che dal punto di vista meramente economico sono più vantaggiose. Il CDC RAEE sta investendo sul potenziamento del sistema di raccolta, e i primi risultati di questo sforzo sono già visibili, ma **per risolvere il problema alla radice è necessario che a tutti i player, e non solo a quelli delle filiere controllate dai produttori e riconducibili al CDC RAEE, venga imposto il rispetto di alti standard ambientali e di tracciabilità**; a quel punto la competizione tra operatori e filiere diventerebbe sana, perché si sposterebbe sul terreno della trasparenza e della qualità".

BATTERIE

Recupero del litio? Sì, ma non scordiamoci del piombo

Il futuro delle batterie è il litio o è il piombo? Il dibattito è in corso, e le analisi degli esperti sono a volte contrastanti. L'ingegnere statunitense Robert Rapier, noto per le sue pubblicazioni e interventi televisivi sul tema dell'energia, nel 2019 ha affermato su Forbes che le **batterie al piombo-acido sono in "via d'estinzione"**, destinate a soccombere a causa dell'apparizione sul mercato di nuovi tipi di batteria a prezzi accessibili, caratterizzate da una densità energetica molto maggiore. A mettere in discussione la dominanza del piombo, diceva Rapier, sono soprattutto le batterie agli ioni di litio, perché oltre ad avere una maggiore densità energetica ed altri vantaggi di performance, diventano sempre più competitive in termini di prezzo. Citando il centro di ricerca Bloomberg, Rapier evidenziava che tra il 2010 e il 2018 il prezzo per KW/h delle batterie al litio è sceso dell'85%, raggiungendo i 176 dollari medi per Kilowatt/ora (cella più involucro) a fronte dei 150 dollari medi delle batterie al piombo, e prevedeva che entro il 2024 il prezzo sarebbe sceso addirittura a 94 dollari per Kilowatt/ora.
L'ultimo report di **Bloomberg** conferma il trend di riduzione, ma non in modo così drastico: i dati di novembre 2023 riferiscono un prezzo di 139 dollari per Kilowatt/ora, che scende a 128 dollari per le batterie utilizzate nei veicoli elettrici.

IL PIOMBO È STRATEGICO PER IL FUTURO

La visione di Rapier è stata vivacemente contestata dal **Battery Council International** (BCI), associazione di categoria che riunisce fabbricanti e riciclatori di batterie al piombo; la replica di BIC a Rapier è stata pubblicata da Forbes in un articolo intitolato "**Il declino delle batterie al piombo-acido è stato notevolmente esagerato**". Secondo **Matt Raiford**, esponente del Consortium for Battery Innovation (che è uno spin-off di BCI) la questione non è scegliere tra piombo e litio, perché ognuna delle due tecnologie si distingue per punti di forza diversi dipendendo dal tipo di applicazione. "**La domanda di stoccaggio dell'energia è enormemente aumentata**" argomenta Raiford "in un gran numero di applicazioni residenziali, commerciali e industriali, ma anche come tecnologia intergrativa delle energie rinnovabili; questo grande mercato richiede un'ampia gamma di batterie, ciascuna con le sue diverse caratteristiche e punti di forza. Ad esempio, per lo stoccaggio dell'energia, il piombo è un'ottima soluzione per le aree in cui la sicurezza è un problema, come evidenziato dai vigili del fuoco di New York e Boston che limitano l'uso delle batterie agli ioni di litio negli edifici residenziali". "Nei gruppi di continuità (UPS) necessari al settore telecomunicazioni a mantenere competitive le batterie al piombo è anche il minor costo di trasporto, dato che il litio è classificato come materiale pericoloso e non può essere caricato sugli aerei. Gli UPS sono importantissimi per sostenere la rete 4G e sono indispensabili per il 5G, il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture sta aumentando e a soddisfarlo saranno sia le batterie al piombo che quelle al litio". **Per entrambe le tecnologie sono previsti aumenti i fatturato miliardari**, riferisce Raiford, sottolineando anche l'aspetto dell'autonomia strategica delle nazioni: l'estrazione di piombo è diffusa, mentre quella del litio, e del nichel necessario a far funzionare le batterie al litio, è concentrata in un numero ridotto di paesi.

"La verità" commenta il **Filippo Girardi**, Presidente e AD della Midac Batteries "è che **batterie al piombo e batterie al litio sono destinate a coesistere**". Girardi porta un esempio concreto: "le funivie devono rispettare alti standard di sicurezza, e dato che spesso sono installate in luoghi di freddo estremo hanno bisogno di batterie che mantengano il loro livello di performance indipendentemente dalla temperatura; in questo caso le batterie al piombo sono più affidabili; le batterie al litio avendo maggiore densità energetica sarebbero più leggere e meno costose da trasportare in alta quota, ma in questo ambito a prevalere è il criterio di sicurezza".

LA CIRCOLARITÀ DEL PIOMBO

Secondo gli ultimi dati dell'**International Lead Association** (ILA) circa il 70% della capacità mondiale di accumulazione delle batterie ricaricabili è coperta dalle batterie al piombo-acido. Su 1,4 miliardi di veicoli circolanti nel pianeta, 1 miliardo continua a funzionare con le batterie al piombo. L'Unione Europea si è data l'obiettivo di bandire entro il 2035 la vendita di automobili alimentate a benzina o a diesel; queste ultime saranno sostituite, in grandissima parte, da veicoli elettrici alimentati da batterie agli ioni di litio.

"Ma nel frattempo" puntualizza **Leonardo Colapinto** del consorzio di produttori Ecopower "le automobili che funzionano con motore a combustione continuano a coprire il 97% del mercato, e **nel prossimo decennio le batterie al piombo-acido immesse annualmente sul mercato continueranno ad essere milioni**. Va poi tenuto in conto che, oltre alle automobili, le batterie al piombo hanno innumerevoli altre applicazioni. In Italia il flusso delle batterie al piombo-acido immesso sul mercato è in crescita, e nel 2023 ha superato le 215.000 tonnellate, a fronte di circa 65.000 tonnellate di batterie esauste intercettate dai sistemi collettivi dei produttori".

Diversamente dal riciclo del litio, che è ancora in fase incipiente, il riciclo del piombo è consolidato e, secondo i dati di ILA, in Europa e Stati Uniti supera il 90% dell'immesso sul mercato. "**Midac Batteries produce batterie al piombo che sono al 95% riciclate**", riferisce Filippo Girardi. "Il nuovo regolamento europeo sulle batterie, tra gli obiettivi in materia di efficienza e riciclaggio, stabilisce che entro il 31 dicembre 2031 almeno l'85% del contenuto in piombo delle batterie sia riciclato; noi ci siamo già arrivati".

Ma perché tutta l'industria dell'Unione possa arrivare agli stessi risultati, è fondamentale che il piombo delle batterie esauste rimanga a disposizione del mercato comunitario.

LA SFIDA DELL'INTERCETTAZIONE

"Secondo le nostre stime" riporta Colapinto di Ecopower "oltre la metà delle batterie esauste prodotte in Italia viene inviato a canali esteri non controllati, dove è considerevolmente più alto il rischio di smaltimento improprio, scempi ambientali e disastri sanitari. L'altra metà viene raccolta dai consorzi dei produttori di batterie ed avviata a filiere più sane e controllate, che non presentano problemi ambientali, sanitari e di sicurezza. La grande sfida è quindi aumentare l'intercettazione di batterie da destinare alle filiere dei consorzi di produttori, facendo in modo che i

detentori delle batterie esauste scelgano i canali sani e non quelli torbidi. Non è una sfida facile, perché chi non rispetta gli standard etici ed ambientali sostiene costi minori e pertanto tende a essere più competitivo sul mercato".

"Per aumentare i livelli di intercettazione il consorzio Ecopower ha messo in piedi un sistema chiamato **Ecomoneta**, che punta al coinvolgimento dei **rivenditori di pezzi di ricambio** e delle **officine meccaniche**; queste ultime hanno un ruolo speciale nella filiera perché interagiscono con l'utilizzatore finale della batteria quando esso si trova nella necessità di sostituirla. Si tratta, in parole povere, dei meccanici che sostituiscono le batterie delle automobili private e dei veicoli aziendali: per loro è molto facile ottenere le batterie esauste, nella maggior parte dei casi se le trovano in mano automaticamente. Ci siamo quindi chiesti come incentivare questi player a captarne il maggior numero possibile e ad avviarle alle nostre filiere". "Grazie al **valore di mercato del piombo riciclato**, che è sempre più alto dato l'obbligo europeo di inserire molta materia prima seconda in ogni nuova batteria al piombo immessa sul mercato, abbiamo potuto mettere a budget un bonus economico da riconoscere come contropartita per ogni batteria intercettata. Per rendere più efficace il sistema abbiamo deciso di affidare la concessione del buono Ecomoneta direttamente ai produttori che sono soci del nostro consorzio, ossia ai player che immettono le batterie nuove sul mercato. Ogni produttore ha degli agenti di zona che piazzano le batterie presso i rivenditori di pezzi di ricambio; gli agenti di zona offrono a questi clienti il servizio di ritiro delle batterie esauste ponendo come contropartita il bonus Ecomoneta, sotto forma di **voucher spendibile nell'acquisto di nuove batterie e/o di ricambi più in generale**; un voucher che di fatto si traduce in uno sconto per le officine meccaniche. In questo modo i produttori e i distributori di batterie si fanno motori del sistema di intercettazione, perché hanno uno **strumento per fidelizzare i clienti**".

"Abbiamo in questo modo massimizzato l'efficacia delle risorse economiche a disposizione del consorzio, che non sono sono utilizzate solo per garantire la sostenibilità economica delle filiere di recupero delle batterie, ma anche per **incentivare alla circolarità tutta la catena di produzione e distribuzione**".

RIFIUTI TESSILI

Recupero tessile in crisi: parlano gli operatori

A lanciare l'allarme è **Euric Textiles**, l'associazione di categoria che riunisce i player europei del recupero dei rifiuti tessili. "**Gli impianti che selezionano i rifiuti tessili sono sull'orlo del collasso**" ha dichiarato l'associazione in una sua recente nota per la stampa. "Senza un intervento immediato la crisi aumenterà, provocando danni economici ed ambientali irreversibili". Nella grande maggioranza dei paesi europei gli impianti di selezione acquistano il rifiuto dai raccoglitori privati e rivendono sul mercato la frazione valorizzabile, in uno schema di business dove **la filiera si regge completamente sulla tenuta della domanda finale**, senza ricevere contributi economici pubblici o da parte dei produttori. La crisi è il risultato di una combinazione di fattori: costi in ascesa, crollo delle vendite dovuto all'eccesso di offerta sul mercato internazionale, carenza di canali di riciclo. Il rischio è che i rifiuti tessili, anziché essere avviati a riutilizzo e riciclo, vengano portati direttamente agli inceneritori.

"Se in Europa la selezione dei rifiuti tessili smettesse di essere economicamente sostenibile, l'unica prospettiva diventerebbe l'incenerimento, ed è una prospettiva estremamente allarmante", commenta la Presidente di Euric Textiles **Mariska Boer**. "In questo scenario non ci sarebbero più né raccolta differenziata né selezione di rifiuti tessili, e ciò **vanificherebbe gli sforzi fatti dai produttori tessili per costruire filiere di economia circolare**. L'interruzione delle esportazioni degli abiti di seconda mano provocherà inoltre pesanti impatti economici, sia qui in Europa che nei paesi di destinazione".

Euric Textiles afferma di aver chiesto con estrema determinazione un **intervento di livello europeo** per prevenire l'estinzione del settore del recupero. L'asse portante di tale intervento, dichiara l'associazione di categoria, dovrebbe essere l'immediata introduzione di schemi di **Responsabilità Estesa del Produttore**. Questi ultimi dovrebbero sostenere le filiere del recupero così come indicato nella proposta di modifica della Direttiva sui rifiuti avanzata dalla Commissione Europea. L'Associazione di categoria segnala anche la necessità di stimolare la domanda europea di riciclo tessile per mezzo degli "acquisti verdi" (green public procurement) e con l'introduzione obbligatoria di contenuto riciclato nella produzione tessile (nel quadro del regolamento Ecodesign).
A questo appello hanno fatto eco anche le associazioni di categoria dei recuperatori italiani. Tra queste **Assorecuperi - Confcommercio**, che rappresenta l'Italia presso Euric Textiles. "In Italia la situazione è particolarmente difficile perché **i Comuni e le loro aziende di igiene urbana mettono all'asta il servizio di raccolta**, e questa situazione genera problemi a catena sull'intera filiera" dichiara la Rappresentante del Gruppo di Lavoro Tessile di Assorecuperi **Valentina Rossi**. A spiegare la situazione è Gianluca Nicoletti, titolare dell'azienda raccoglitrice Nicoletti Servizi: "è ormai diffusa, tra le stazioni appaltanti, l'idea che quello tessile sia un rifiuto ricco, e che chi raccoglie pur di aggiudicarselo sia disposto a pagare alte cifre; questo può essere vero nei momenti in cui il mercato va molto bene; ma **nelle fasi di crisi, come quella attuale, pagare contributi a chi assegna il servizio è difficile, se non impossibile**. Soprattutto quando le basi d'asta sono sproporzionate. Oggi il prezzo di mercato del rifiuto originale raccolto è inferiore ai 40 centesimi al kg, e nelle zone d'Italia dove la qualità è inferiore si aggira attorno ai 30 centesimi. Considerato che un operatore che lavora con regolarità ha costi che oscillano tra i 35 e i 40 centesimi al kg, dover pagare anche le stazioni appaltanti non è fattibile. Se tutti lavorassero in piena regolarità a queste gare al massimo rialzo non parteciperebbe nessuno, soprattutto quando le basi d'asta sono sproporzionate. Ma purtroppo esistono imprese che lavorando nell'illegalità non sostengono gli stessi costi operativi, e quindi sono in grado di partecipare conquistando grosse fette di mercato; **questa politica delle stazioni appaltanti rischia quindi di alimentare soprattutto filiere torbide**. Le stazioni appaltanti che applicano questo sistema non si rendono del tutto conto che i costi di riferimento delle filiere del recupero sono fluttuanti, e che dipendono anche da variabili come la qualità del raccolto; una qualità che attualmente è rovinata dall'eccessiva quantità di fast fashion non recuperabile. Offerte che erano sostenibili pochi anni fa, oggi sono diventate anomale. Utilitalia,

l'associazione di categoria delle aziende igiene urbana, ha pubblicato nel 2021 delle Linee Guida su come fare gli appalti della gestione del tessile, dove è scritto chiaro e tondo che **il massimo rialzo, quando è fatto in modo cieco, favorisce l'illegalità**".

"L'unico modo di uscirne" dice **Valentina Rossi** "è che venga introdotto il più presto possibile, senza ulteriori esitazioni, un regime di Responsabilità Estesa del Produttore dove i consorzi dei produttori tessili abbiano il compito di **selezionare e monitorare filiere affidabili, e di sostenere queste filiere** perché gli operatori abbiano modo di rimanere competitivi sul mercato pur lavorando nella piena legalità".

QUESITO

DOMANDA:

Gentile Direttore, leggendo la newsletter vedo menzionare un discreto numero di sigle: Oltreilgreen, SAFE, Ecoped e altre ancora; capisco che tra questi enti esiste una relazione, ma non di questa relazione non ho capito qual è la natura. Può illuminarmi al rispetto?
Veronica S.

RISPOSTA:

Gentile Veronica, l'ingranaggio che abbiamo creato è articolato ma non è complesso. La premessa è la norma sulla Responsabilità Estesa del Produttore, che chiama i produttori (ossia coloro che immettono prodotti sul mercato) a organizzarsi in sistemi collettivi, ossia in consorzi, per organizzare le filiere del recupero dei rifiuti. Ogni filiera produttiva ha il proprio regime e i propri consorzi; per preservare il libero mercato e la concorrenza, di fatti non esistono "consorzi unici" ma una pluralità di consorzi per ogni regime. Per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) esistono vari consorzi, per gli pneumatici esistono vari consorzi, e così via. SAFE è un *hub* ("punto di'incontro", "centro nevralgico") che riunisce, in forma consortile, quat-

Hai dubbi o domande sui temi dell'Economia Circolare?

Scrivi all'email
redazione.oltreilgreen@gruppo-safe.it

Gli esperti di SAFE e del Sole24Ore ti forniranno una risposta.

tro consorzi di produttori legati a quattro diverse filiere produttive: Ecoped (RAEE), Ridomus (macchine home comfort, sempre nella famiglia RAEE), Pneulife (pneumatici), Ecopower (batterie). Questi consorzi si sono uniti in SAFE per condividere i costi di una macchina operativa in grado di costruire, coordinare, monitorare e innovare le filiere del recupero. Dal 2022 SAFE mette la sua competenza e capacità operativa anche a disposizione dei consorzi di produttori del tessile *made in Italy*, collaborando con Retex.green (spin-off di Sistema Moda Italia e Fondazione del Tessile Italiano) e con Recrea (spin-off di Camera Nazionale della Moda Italiana); a questo fine, ha costituito nel 2023 Textile Waste Management (TWM), una nuova società consortile composta da SAFE stesso e dallo studio multidisciplinare Envalue Consulting; TWM non è un consorzio di produttori, ma una struttura che sinergizza con i consorzi di produttori per la costruzione e gestione delle filiere del recupero.
L'hub SAFE, con tutte le sue filiere, si trova quindi al centro un circuito di più di ottocento imprese che operano in una pluralità di settori, e che sono unite da un'unica visione strategica basata sulla circolarità, la legalità, la trasparenza, così come dalla volontà di costruire scenari economici sostenibili non solo conformandosi alla legge ma andando oltre di essa. Da questa visione e volontà comune è nato un movimento chiamato Oltre il Green, che promuove la nostra filosofia. La newsletter offerta mensilmente da SAFE e Sole24ore (*Oltreilgreen24*) prende il nome da questo movimento, perché ne promuove le attività e i valori.

Giuliano Maddalena, Direttore di SAFE

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI

Credito d'imposta su prodotti e imballaggi ecosostenibili, al via le istruzioni per l'applicazione e la fruizione del contributo

Pierpaolo Masciocchi

Sulla Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2024, n. 117 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 2 aprile 2024, che stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per promuovere l'uso di prodotti e imballaggi ecosostenibili.
Il provvedimento rappresenta un passo significativo verso la promozione della sostenibilità ambientale in Italia, offrendo incentivi economici concreti alle imprese che scelgono di adottare pratiche ecosostenibili.
Le misure stabilite sono progettate per garantire che il credito d'imposta venga utilizzato correttamente e che i benefici ambientali previsti siano effettivamente realizzati.
In seguito, una sintesi dettagliata dei punti principali:

Obiettivi
Il decreto mira a incentivare l'uso di materiali riciclati e biodegradabili per gli imballaggi, riducendo l'impatto ambientale e i rifiuti non riciclabili. Questo è in linea con le normative europee e nazionali, promuovendo il riciclo delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dai processi produttivi e dalla gestione dei rifiuti solidi urbani.

Beneficiari
Tutte le imprese che operano in Italia e che soddisfano specifici requisiti possono beneficiare del credito d'imposta, purché:

- Siano regolarmente iscritte e attive presso il registro delle imprese.
- Abbiano acquistato prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Spese Ammissibili
Sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di:

- Prodotti realizzati con materiali dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.
- Imballaggi biodegradabili e compostabili (es. carta e cartone non trattati chimicamente, legno non impregnato).
- Imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Credito d'Imposta
Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 36% delle spese sostenute e documentate, con un massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario e un limite complessivo di 5 milioni di
euro per gli anni 2024 e 2025. Questo credito:

- Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
- È utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
- Non è cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese, ma può essere combinato con altre agevolazioni non configurate come aiuti di Stato.

Procedura di Accesso
Le imprese devono presentare una domanda telematica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 60 giorni dall'attivazione della procedura informatica. La domanda deve includere:

- Dati identificativi del richiedente e del rappresentante legale.
- Ammontare complessivo delle spese sostenute e documentazione relativa.
- Dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti necessari e la non fruizione di altre agevolazioni per le stesse spese.

Controlli e Revoche
Il Ministero effettuerà controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e la legittimità della fruizione del credito d'imposta. In caso di irregolarità, l'agevolazione sarà revocata e il credito d'imposta recuperato.

Requisiti tecnici e certificazioni richieste per i prodotti e gli imballaggi per l'accesso al credito d'imposta
L'Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 2024 definisce i requisiti tecnici e le certificazioni necessarie per i prodotti e gli imballaggi affinché le imprese possano accedere al credito d'imposta previsto dal decreto. Di seguito i contenuti di principale rilievo.

Tra le tipologie di prodotti e imballaggi che possono beneficiare del credito d'imposta, sono presenti:

- **Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**: Questi devono essere conformi alle normative vigenti e dimostrare un'effettiva sostenibilità ambientale.
- **Imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002**: Questi includono:
  Imballaggi in carta e cartone: Devono essere privi di trattamenti chimici non conformi e non accoppiati con materiali non biodegradabili.
  Imballaggi in legno non impregnati: Devono provenire da fonti sostenibili e non essere trattati con sostanze chimiche nocive.
- **Imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro**: Questi devono rispettare specifiche norme di riciclaggio e certificazioni di sostenibilità.

Per essere ammissibili, i prodotti e imballaggi devono soddisfare i seguenti **requisiti tecnici**:

- Conformità alla normativa UNI EN 13432:2002: Questa normativa stabilisce i criteri per la biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi, garantendo che si decompongano senza lasciare residui nocivi.
- Provenienza da materiali riciclati: I prodotti devono essere realizzati con una percentuale significativa di materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post- consumo.
- Assenza di sostanze chimiche non conformi: Gli imballaggi in carta e cartone non devono essere trattati con inchiostri o altre sostanze chimiche che non siano normalmente utilizzate nell'impasto cartaceo.

L'allegato specifica inoltre le certificazioni che i prodotti e imballaggi devono possedere per essere considerati idonei. In particolare:

- Certificazione di conformità alla UNI EN 13432:2002: Questa certificazione attesta che i prodotti e imballaggi sono biodegradabili e compostabili secondo gli standard europei.
- Certificazioni ambientali riconosciute: Le imprese devono fornire certificazioni che attestino la provenienza dei materiali da processi di raccolta differenziata e il rispetto delle normative ambientali vigenti.

Le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti e imballaggi devono essere accompagnate da specifiche attestazioni:

- Attestazione di sostenimento delle spese: Deve essere rilasciata da un revisore legale o altro professionista qualificato, confermando che le spese sono state effettivamente sostenute e che i beni acquistati sono stati utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa.
- Certificazione dei requisiti tecnici: Le imprese devono fornire prove docu-

mentali che i prodotti e imballaggi acquistati possiedono i requisiti tecnici e le certificazioni richieste.

Per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti, le spese devono essere documentate con fatture e pagamenti effettuati tramite conti correnti intestati al soggetto richiedente, consentendo la piena tracciabilità delle transazioni.

Dati e informazioni per la compilazione della domanda per l'accesso al credito d'imposta

L'Allegato 2 fornisce una guida completa per la compilazione della domanda di accesso al credito d'imposta, elencando dettagliatamente le informazioni e i documenti richiesti. Questo approccio assicura che tutte le domande siano presentate in modo uniforme e completo, facilitando il processo di valutazione e approvazione delle richieste di agevolazione.

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

Registro nazionale sistemi EPR, al via le regole per iscrizione

Pierpaolo Masciocchi

Con Decreto Ministeriale del 15 aprile 2024 n. 144 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha definito le modalità di iscrizione al Registro dei produttori cui sono obbligati tutti coloro che sono soggetti a un regime di responsabilità estesa del produttore (Epr).
Il decreto prevede che a tale Registro, istituito dal D.Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale), devono iscriversi tutti i soggetti sottoposti al regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
L'iscrizione è effettuata in via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio, entro 60 giorni dalla comunicazione del Ministero dell'Ambiente dell'apertura delle iscrizioni.
Importante osservare che se il produttore adempie ai suoi obblighi in materia tramite un Consorzio o Sistema collettivo, saranno questi ultimi a iscriversi al Registro comunicando l'elenco dei produttori aderenti.
Il Registro nazionale dei produttori si compone dei registri di filiera di cui all'allegato 1 (imballaggi, oli minerali e vegetali, polietilene) le cui modalità operative saranno indicate con successivo decreto, e implementa e ricomprende i Registri nazionali dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti elettronici (Raee), dei soggetti tenuti a finanziare la gestione a fine vita delle pile, e dei soggetti che finanziano la gestione degli pneumatici fuori uso.
Infine, il decreto in parola regola le modalità di trasmissione di tutte le informazioni da parte dei produttori al Ministero dell'ambiente e le modalità di vigilanza del Ministero sul rispetto da parte dei produttori degli obblighi derivanti dal sistema di responsabilità estesa del produttore.

IMBALLAGGI

Regolamento imballaggi, più spazio alla filiera carta

Sara Deganello

«Su carta e cartone da imballaggi ci aspettiamo un impatto positivo. Sul monouso proveniente da fonte fossile invece c'è l'aspettativa che si venga a utilizzare un'alternativa: c'è un tasso potenziale di sostituzione della plastica del 25%. Parliamo di stime in base alle diverse applicazioni attuali, al netto di tutte le nuove idee. C'è infatti fermento sul fronte dell'innovazione, in particolare per i materiali compositi che possono avere opportunità di utilizzo che prima non avevano». Così Michele Bianchi, presidente della Federazione Carta e Grafica, commenta l'impatto sulla filiera del nuovo regolamento imballaggi (Ppwr) approvato dal Parlamento europeo il 24 aprile scorso. Tra le misure contenute nella norma: l'esenzione degli imballaggi in carta e cartone dagli obblighi di riuso, a cui si somma l'esenzione in generale prevista grazie agli ottimi risultati di riciclo del materiale in Italia; il bando degli imballaggi monouso in plastica, tra cui quelli per frutta e verdura fresca non trasformata, per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni; l'introduzione dell'imballaggio composito, che se fatto dal 95% e più di carta, per esempio, pur con minima parte di plastica, sarà considerato di carta ai fini del regolamento e dunque escluso dai divieti. «Il Ppwr approvato rappresenta una cornice, poi aspettiamo gli atti delegati», ricorda Bianchi: «Per i requisiti di riciclabilità al 2030, per esempio, ancora non sappiamo i dettagli ma il nostro modello Epr (di responsabilità estesa del produttore, ndr) sarà modellato in termini di riciclabilità: maggiore sarà la facilità che un materiale possa essere riciclato e minore sarà la tassa ambientale connessa. Il design dei materiali finalizzato affinché possano essere selezionati all'origine diventa fondamentale. Multimateriali accoppiati alla carta, eco-design, sostituzione della plastica sono i temi su cui tutti stanno lavorando, grandi e piccoli. Lo chiedono i colossi internazionali, i fornitori di macchinari e di materiali. Ci sono investimenti già in corso. L'approvazione del Ppwr fa chiarezza sulla linea praticabile futura. E ora gli investimenti si dovrebbero concretizzare». La sfida è anche a valle: «Come filiera dovremmo lavorare per intercettare e recuperare questi materiali. L'ossatura, con il consorzio del riciclo Comieco, già c'è. Bisogna fare in modo che i nuovi materiali che si

sviluppano non vadano a finire nell'indifferenziato», osserva Bianchi. Secondo Comieco nel 2023 il tasso di riciclo degli imballaggi in carta in Italia ha superato il 90%, dopo quattro anni stabilmente sopra l'85%, che è l'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030. In generale, la filiera rappresentata dalla Federazione Carta e Grafica ha fatturato 27,1 miliardi di euro nel 2023 (1,3% del Pil) in diminuzione del 13,6% rispetto a un 2022 influenzato dall'inflazione. Le stime sono state in leggero miglioramento sul primo trimestre 2024, ma il rallentamento macroeconomico nazionale e internazionale, i consumi e gli investimenti depressi, i tassi alti e le tensioni geopolitiche continuano a generare preoccupazione.

PPD

Ue, entro il 2030 ogni prodotto tessile dovrà avere un passaporto digitale

*Sara Eissa , Mariam Naveriani e Maurizio Panico **

In un'era di maggiore consapevolezza ambientale e controllo regolamentare, **l'industria tessile** è sull'orlo di una trasformazione con l'introduzione del **Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)**. Nell'ambito del **Green Deal dell'Unione Europea** e del **Regolamento sulla Progettazione Ecocompatibile per i Prodotti Sostenibili (ESPR)**, l'UE ha stabilito che **entro il 2030** ogni prodotto tessile venduto nei suoi confini dovrà avere un **passaporto digitale**. Tale strumento innovativo è destinato a rivoluzionare la catena di fornitura tessile, migliorando la trasparenza, la responsabilità e la sostenibilità, dalla produzione allo smaltimento.

Comprendere il Passaporto Digitale del Prodotto

I *Passaporti Digitali del Prodotto (DPP)* sono registri digitali che comprendono informazioni complete sul prodotto, dalla produzione allo smaltimento o al riciclaggio. Tali passaporti contengono dati dettagliati sull'impatto ambientale del prodotto, la composizione dei materiali, i processi di produzione e le metriche di sostenibilità. Accessibili tramite codici QR o identificatori unici del prodotto, i *DPP* forniscono preziose informazioni a consumatori, aziende e autorità regolatorie.

Maggiore trasparenza e tracciabilità

I *DPP* aiutano i consumatori e le aziende a fare scelte informate quando acquistano prodotti e facilitano le riparazioni e il riciclaggio. Tale trasparenza aiuta a costruire fiducia tra i marchi e i consumatori, promuovendo una cultura della responsabilità all'interno dell'industria.
Inoltre, consentono alle autorità pubbliche di eseguire meglio i controlli e le verifiche tracciando il ciclo di vita di un prodotto dal processo di progettazione fino al riciclaggio e alla gestione dei rifiuti.

Facilitare pratiche sostenibili

Le informazioni dettagliate contenute nel *DPP* incoraggiano i marchi ad adottare pratiche più sostenibili. Ad esempio, i produttori possono ottimizzare l'uso

delle risorse, ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica analizzando i dati raccolti nei passaporti. Questo non solo riduce l'impronta ambientale, ma porta anche a risparmi sui costi e a miglioramenti nell'efficienza operativa.

Sostenere gli obiettivi dell'economia circolare

I DPP migliorano la circolarità attraverso la tracciabilità fornendo una base comune e un insieme di requisiti per diventare circolari. Aiutano anche a monitorare digitalmente gli obiettivi regolamentari dell'economia circolare e a verificarne la conformità, consentendo decisioni consapevoli dal punto di vista ambientale lungo la catena del valore, con una gestione efficace dei rifiuti e accesso ai materiali riciclati. Questo aiuta a chiudere il ciclo nella catena di fornitura tessile, riducendo la dipendenza da materiali vergini e diminuendo i rifiuti tessili.

Sicurezza e contraffazione

Come qualsiasi altro tipo di passaporto, anche i *DPP* devono essere sicuri e a prova di contraffazione. Le affermazioni ecologiche di fiducia possono essere condivise solo da prodotti certificati autentici. In assenza di passaporti del prodotto sicuri, i contraffattori non solo copiano i disegni dei prodotti, ma applicano anche identità di prodotto rubate, aumentando la somiglianza e rendendo difficile distinguerli come contraffatti.

Dati sul prodotto e infrastruttura IT

Integrare i dati in un sistema di tracciabilità e renderli disponibili su una piattaforma *DPP* accessibile ai consumatori richiede dati standardizzati. I dati esistono in vari sistemi all'interno di un marchio e tra i partner della catena di fornitura. Devono essere facilmente condivisibili, quindi i marchi devono monitorare e adottare standard esistenti ed emergenti. L'infrastruttura IT dovrebbe essere interoperabile, il che significa che i sistemi IT devono avere la capacità di connettersi e comunicare. Questo sistema è necessario per una migliore condivisione decentralizzata dei dati.

Casi di studio: applicazioni nel mondo reale

Uno dei maggiori esempi di integrazione dei *DPP* è il *Gruppo BMW*, che ha incorporato i Passaporti Digitali dei Prodotti nei suoi processi di produzione per migliorare la sostenibilità e l'efficienza delle risorse. I DPP di BMW tracciano il ciclo di vita dei loro veicoli dall'estrazione delle materie prime al riciclaggio a fine vita, comprese informazioni sulla composizione dei materiali, i processi di produzione e le metriche di performance ambientale. Attraverso i DPP, BMW ha ottimizzato l'uso delle risorse, ridotto gli sprechi e diminuito l'impronta am-

bientale lungo la sua catena di fornitura, posizionandosi come leader nella produzione automobilistica ecologica.
L'Aura Blockchain Consortium , un'associazione senza scopo di lucro di marchi di lusso, è un altro esempio. Si propone di potenziare le aziende nel settore della moda rendendo accessibili le soluzioni blockchain e le tecnologie correlate attraverso l'assistenza nell'implementazione del DPP.
CIRCPASS, progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Europa Digitale, si sta preparando per la diffusione di un Passaporto Digitale del Prodotto basato su standard. Concentrandosi inizialmente sui settori dell'elettronica, delle batterie e dei tessuti, CIRPASS ha riunito industrie europee, politici, centri di ricerca e altri *stakeholder* per modellare lo sviluppo futuro dei *DPP*.
H&M è un altro pioniere nell'adozione dei DPP. Inserendo i passaporti nella loro Conscious Collection, H&M fornisce ai clienti informazioni trasparenti sulle pratiche sostenibili utilizzate per produrre ogni articolo. Questa mossa è in linea con l'impegno del marchio a raggiungere la piena circolarità entro il 2030 e supporta i suoi obiettivi di sostenibilità più ampi.
Conclusione
Mentre l'industria tessile abbraccia i Passaporti Digitali dei Prodotti, la catena di fornitura è destinata a subire cambiamenti significativi. Maggiore trasparenza, pratiche sostenibili e un impegno verso i principi dell'economia circolare sono solo alcuni dei vantaggi che i DPP portano in tavola. Con i marchi leader che dimostrano già i vantaggi tangibili di questo strumento innovativo, il futuro dei tessuti sembra più verde e sostenibile che mai.

Riferimenti

European Commission. (2024). Ecodesign for sustainable products
European Parliament. (2022). Digital product passports: Enhancing transparency for consumers, businesses, and regulatory bodies

_____
*A cura di Sara Eissa, Mariam Naveriani e Maurizio Panico, GPD- studio legale e tributario

RAEE

Export di Raee triturati solo se elettronici e non elettrici

Paola Ficco

I Raee triturati possono essere esportati con procedura semplificata per il recupero solo se rifiuti elettronici. Escluso il miscuglio con gli elettrici. Il rifiuto rappresentato dai Raee triturati non può essere esportato verso i Paesi Ocse con la sola procedura di informazione preventiva se, insieme ai rifiuti elettronici, contiene anche quelli elettrici. Se questa fosse una prassi comune sarebbe illecita. La decisione è del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4549/2024 ha respinto il ricorso di un'azienda lombarda contro Tar Liguria 177/2022 che confermava gli atti dell'agenzia delle Dogane di Genova i quali, negando l'export dei rifiuti da triturazione dei Raee verso il Giappone, invitavano l'azienda a riprenderli. Alla base un problema di codici, di elenchi e di differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici che ha investito tre container nel porto di Genova. Infatti, solo i rifiuti del cosiddetto «elenco verde» possono essere esportati per il recupero in Paesi Ocse con la procedura di informazione; purché non contaminati. Diversamente, va attivata la procedura di notifica. Nei documenti figuravano schede elettroniche e rifiuti di metalli preziosi, corrispondenti ai codici Ocse GC010 e GC020 (sostitutivi del precedente codice B1110). L'agenzia delle Dogane, appurato che si trattava di rifiuti triturati misti invitava l'azienda alla ripresa dei rifiuti. I rifiuti venivano così ritenuti non esportabili e classificabili con il Codice Eer 191212 per il quale «non esiste una voce specifica» nell'elenco verde che consenta di esportarli senza notifica e con la semplice procedura di informazione. I rifiuti erano «costituiti da un triturato di Raee, e quindi da rifiuti sia elettrici sia elettronici». La differenza non è solo terminologica, poiché «esiste una differenza tecnica di composizione», in particolare ai fini del riciclaggio, «per fatto notorio nel settore specifico, i dispositivi elettrici utilizzano fili di rame e alluminio per il flusso di corrente elettrica mentre i dispositivi elettronici utilizzano materiale semiconduttore». Due categorie individuate dalle norme Ue (direttiva 2012/19) e nazionali (Dlgs 49/2014) che, però, nel regolamento Ue 1013/2016 sull'import-export di rifiuti scompaiono. Infatti, nel Codice GC020 (che ha sostituito il B1110), compaiono solo le apparecchiature «elettroniche». Quindi, il provvedimento di diniego delle Dogane è legittimo, perché il carico, contenendo rifiuti sia

elettrici sia elettronici, non poteva essere esportato con la procedura semplificata. Il Consiglio di Stato ricorda la Corte di giustizia Ue 21 giugno 2007 (C-259/05) Omni Metal Service, che indica il codice GC020 come comprensivo solo dei rifiuti da apparecchiature elettroniche, e non elettriche e che esclude che ai rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroni si possa applicare la procedura semplificata come miscela di rifiuti, poiché il regolamento 1013/2006 esclude dalla «lista verde» le miscele di tali rifiuti. Alle argomentazioni della ricorrente che i rifiuti erano oggetto di spedizioni transfrontaliere da ogni parte dell'Italia e dell'Europa con la procedura semplificata, i giudici ricordano che la prassi, se effettivamente corrispondente al vero, sarebbe illecita.

CSRD

Prime riflessioni sulla bozza del decreto legislativo per il recepimento in Italia della CSRD

Patrizia Riva

Premessa

L'Unione europea, negli ultimi anni, ha avviato una serie di riforme con l'obiettivo di raggiungere una posizione di vantaggio nell'ambito della transizione sostenibile rispetto al resto del mondo e di creare un sistema economico-finanziario sempre più sostenibile, volto a rendere le imprese consapevoli e responsabili del proprio impatto sul pianeta. Nell'ambito del *Green Deal* Europeo si colloca l'approvazione e la pubblicazione, avvenuta il 16 dicembre 2022, sulla Gazzetta Ufficiale UE, della Direttiva n. 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*)[1]. La CSRD va così a modificare la Direttiva 2013/34/UE, concernente l'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per alcune tipologie di imprese.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire la Direttiva entro 18 mesi a partire dalla sua pubblicazione e, quindi, entro, il 6 luglio 2024.

A tal fine, il 16 febbraio 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la bozza di Decreto Legislativo per il recepimento in Italia della CSRD che è stata oggetto di consultazione pubblica fino al 18 marzo u.s.. Attualmente sono diversi gli aspetti dello schema in bozza del Decreto italiano che richiedono di essere approfonditi e, conseguentemente, chiariti, tra cui quelli riguardanti l'ambito di applicabilità della normativa, le Autorità di Vigilanza per le imprese di grandi dimensioni non quotate, il soggetto che dovrà attestare la conformità della rendicontazione

di sostenibilità, la possibilità, al momento non prevista, di rispondere su base volontaria alle disposizioni del Decreto., ecc..

Questi sono alcuni degli aspetti che andremo a trattare nel presente articolo con l'intento di mettere in luce le questioni che sono attualmente ancora aperte, in relazione alle quali i soggetti che si troveranno a dover rispondere nel breve periodo ai dettami della nuova normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità si aspettano una risposta nel testo definitivo del Decreto di recepimento italiano.

Corporate Sustainability Reporting Directive: principali elementi di novità

Lo scopo della CSRD è quello di favorire la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse. In particolare, la CSRD mira a garantire l'accesso da parte di investitori e *stakeholders* ad un'informativa sulla sostenibilità maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

I principali elementi di novità introdotti dalla CSRD riguardano i seguenti ambiti:

- collocazione dell'informativa di sostenibilità: le imprese dovranno includere l'informativa di sostenibilità all'interno della Relazione sulla Gestione e non in un documento a sé stante, al fine di garantire una maggiore integrazione tra informazioni di carattere finanziario e non;
- adozione di un unico standard di rendicontazione: per garantire una maggiore comparabilità tra le disclosure, le imprese saranno tenute ad adottare un unico standard di rendicontazione ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*), rilasciato dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*)[2];

attenzione maggiore alle strategie di sostenibilità e a come queste influenzino il modello di *business*. Le imprese dovranno impegnarsi nell'integrare gli obiettivi ESG all'interno della propria strategia. Sarà, pertanto, opportuno inserire informazioni necessarie a comprendere come le iniziative di sostenibilità influiscano sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla situazione economico finanziaria nonché sulla struttura del modello di *business*. La Direttiva ri-

chiede maggior focalizzazione delle informative su strategia, obiettivi e target di sostenibilità, valutazioni di impatto e descrizione dei rischi ESG rilevanti;

- *governance* di sostenibilità: per poter definire le strategie di sostenibilità e monitorare gli obiettivi ESG, le imprese saranno chiamate a fare *disclosure* in relazione al ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in merito alle questioni di sostenibilità, specificandone le competenze e le capacità. Inoltre, saranno tenute a introdurre forme di incentivazione per i membri della governance, legate al raggiungimento degli obiettivi stessi e a rendicontare i meccanismi di assegnazione in modo trasparente all'interno dell'informativa;
- doppia materialità: integrazione di una doppia prospettiva di rilevanza nel processo di analisi di materialità. Le imprese dovranno fornire informazioni di sostenibilità sia in merito all'impatto delle proprie attività sulle persone e sull'ambiente (approccio *inside-out*), sia riguardo al modo in cui i fattori di sostenibilità incidono su di esse in termini di sviluppo e performance (approccio *outside-in*);
- integrazione degli aspetti ESG lungo la *Value Chain*: le imprese, nel rendicontare l'informativa di sostenibilità, dovranno considerare non soltanto il perimetro di riferimento del bilancio ma includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all'intera catena del valore a monte (*upstream*) e a valle (downstream), quali risultanti delle attività di due diligence (come indicato anche nella nuova direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*[3]) e dell'analisi di materialità;
- obbligo di *Assurance*: la rendicontazione di sostenibilità inclusa all'interno della Relazione sulla Gestione dovrà essere sottoposta ad un'attività di "*limited assurance*", nella prospettiva di raggiungere in futuro la cosiddetta "*reasonable assurance*" (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario);
- informativa di sostenibilità digitalizzata: al fine di aumentare la diffusione delle informative di sostenibilità, le imprese saranno obbligate a rendere digitale l'informazione presente nei relativi *report*, utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL. Questo implicherà l'impiego di "*tags*" (etichette digitali) per la rendicontazione ESG;
- Tassonomia Europea: secondo quanto richiesto dal Regolamento UE 2020/852, a partire dal 1 gennaio 2023, le organizzazioni soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario devono rendicontare anche le informazioni relative alle attività economiche allineate e non alla Tassonomia Europea (cd. *Taxonomy alignment*). Di conseguenza, le imprese che ricadranno nell'ambito di applicabilità della CSRD dovranno rendicontare necessariamente anche tali informazioni, oggi richieste sol-

tanto in Italia ai soggetti obbligati a rispondere alle disposizioni del D.Lgs 254/2016. La Tassonomia, ossia il sistema unificato di classificazione delle attività economiche sostenibili in Europa, ha lo scopo di favorire gli investimenti aventi obiettivi ambientali e sociali. La Tassonomia, attualmente, definisce sei obiettivi ambientali, che sono coerenti con i requisiti minimi di rendicontazione in ambito ambientale previsti dalla CSRD; in dettaglio:

- Mitigazione del cambiamento climatico.
- Adattamento al cambiamento climatico.
- Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.
- Transizione verso un'economia circolare.
- Prevenzione e controllo dell'inquinamento.
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Contenuti e chiaroscuri: la bozza del decreto di recepimento in Italia

Il 16 febbraio 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibile per la consultazione pubblica, fino al 18 marzo 2024, lo schema del Decreto[4] che recepisce in Italia la CSRD, elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine di recepire. La versione definitiva del documento dovrà essere pubblicata entro il 6 luglio 2024.

La bozza del Decreto delinea l'ambito di applicazione delle imprese coinvolte e stabilisce chiare tempistiche di entrata in vigore a seconda della tipologia.

Le imprese dovranno rendicontare le performance ambientali, sociali e di governance (ESG), i rischi, le politiche e gli obiettivi, estendendoli anche alla propria catena del valore.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa nella Relazione sulla Gestione, redatta secondo gli standard ESRS e pubblicata secondo le tempistiche e modalità previste per i documenti finanziari dell'impresa. Per garantire l'accuratezza e la credibilità delle informazioni riportate, è prevista l'assurance obbligatoria del documento, fin dal primo anno di pubblicazione. Questo processo aumenterà la trasparenza e la fiducia nella rendicontazione di sostenibilità. Le imprese dovranno far attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità da un revisore legale o una società di revisione, secondo un processo che acquisisca un livello di sicurezza limitata, evolvendo verso un livello di sicurezza ragionevole.

La bozza affronta anche l'aspetto della vigilanza e dell'applicazione delle norme. Essa delinea i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e stabilisce sanzioni per la mancata conformità, sottolineando l'importanza dell'aderenza ai nuovi requisiti.

Un altro aspetto affrontato è la responsabilità degli organi di governo e degli organi di controllo societario estesa agli ambiti di sostenibilità. Questi organi

saranno chiamati a supervisionare attivamente il processo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità e a garantire il rispetto dei requisiti del Decreto.
In generale, il recepimento della CSRD rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il ruolo delle imprese nel perseguire obiettivi di sostenibilità e nel contribuire positivamente al benessere sociale, ambientale ed economico. Nello schema del Decreto, si intravvedono, tuttavia, alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, riflessione e/o affinamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito riportati.
Criteri dimensionali delle imprese: i criteri dimensionali riportati nell'articolo 1 per le imprese di grandi dimensioni non risultano, nello schema del Decreto, aggiornati rispetto alla modifica introdotta dalla Direttiva delegata (ue) 2023/2775 della commissione del 17 ottobre 2023. Per garantire maggior coerenza rispetto agli ultimi aggiornamenti della normativa e chiarezza rispetto ai soggetti che ricadranno nell'ambito di applicabilità del Decreto, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di esplicitare i parametri di riferimento più aggiornati.
Ambito di applicazione: nell'articolo 2 dello schema del Decreto, relativo all'ambito di applicazione dello stesso, non sembrano essere al momento ricompresi anche altri soggetti, tra cui, a titolo esemplificativo, Società Cooperative, Consortili, Consorzi, Fondi (es. pensione, sanitari, etc.), Veicoli di cartolarizzazione, società "*in house*" di enti pubblici, università, associazioni, comitati, ecc.. Sarebbe, pertanto, opportuno valutare l'opportunità di includerli nell'ambito di applicazione oppure, in alternativa, esplicitare chiaramente i soggetti che non risultano obbligati al rispetto delle disposizioni della CSRD e, conseguentemente, del suo Decreto di recepimento. In generale, anche se i soggetti sopra indicati non dovessero ricadere nell'ambito di applicazione della normativa, è probabile che molti di essi decidano di avviare ugualmente un percorso di avvicinamento alla stessa per essere in linea rispetto al mercato di riferimento. In caso contrario, i relativi documenti di sostenibilità non sarebbero in linea e, conseguentemente, confrontabili con quanto predisposto dal numero elevato di soggetti obbligati.
Ruoli e responsabilità: gli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente alla rendicontazione individuale e a quella consolidata di sostenibilità, richiedono che la società preveda modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discuta con essi le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Tuttavia, all'interno degli stessi, non risultano chiaramente definiti i seguenti aspetti: chi all'interno dell'impresa possa essere designato a "rappresentante dei lavoratori", cosa si intende per "livello appropriato", con quale modalità e da chi venga designata

tale figura, quale sia il coinvolgimento atteso dei rappresentanti dei lavoratori nel processo di rendicontazione e quali siano le attività che ci si aspetta vengano svolte dai rappresentanti dei lavoratori per "ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità". Anche in questo caso, bisognerebbe valutare la possibilità, di esplicitare tali aspetti nel Decreto sia per una maggiore chiarezza sia per consentire ai soggetti obbligati di prepararsi adeguatamente, stabilendo correttamente i ruoli e le responsabilità attribuiti ai rappresentanti dei lavoratori nonché stabilendo i relativi flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel processo.

Rendicontazione volontaria: all'interno dello schema del Decreto, non sembrano essere contemplati i casi di rendicontazione volontaria, casi, invece, chiaramente definiti e disciplinati nel D.Lgs 254/2016. Questo aspetto si ricollega in parte al punto sopra indicato per l'ambito di applicazione in quanto qualunque impresa intenda, in maniera volontaria, rendicontare le proprie performance di sostenibilità secondo quanto previsto dalla CSRD e dal relativo Decreto di recepimento, dovrà farlo senza conoscere gli eventuali obblighi a cui si espone. Nel caso, infatti, del D.Lgs 254/2016, chi predispone la DNF su base volontaria, deve necessariamente soddisfare i diversi requisiti previsti dallo stesso (elementi minimi di disclosure, obbligo di assurance, ecc.). Per questo motivo, anche nell'ottica di incentivare sempre più imprese a contribuire a un'economia sostenibile, bisognerebbe valutare l'opportunità di integrare il testo del Decreto, prevedendo la possibilità anche per i soggetti non obbligati di effettuare una disclosure volontaria e secondo quali modalità.

Autorità di vigilanza: visto il ruolo della Consob definito nello schema di Decreto in relazione alla vigilanza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, sarebbe opportuno chiarire se la stessa si occuperà solo delle società quotate o anche delle società non quotate. Nel caso in cui la Consob si occupi solo delle quotate, andrebbe esplicitato nel Decreto di recepimento italiano se le società non quotate saranno soggette o meno ad ulteriori forme di vigilanza e in caso positivo indicare le istituzioni preposte.

Sanzioni penali e soggetti preposti alle verifiche: per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, lo schema del Decreto prevede che le violazioni siano punite con la sanzione penale della reclusione prevista dalle norme sulle false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (art. 2630 c.c.). Tuttavia, non risultano al momento chiaramente esplicitati i seguenti aspetti: i soggetti a cui si applica il sistema sanzionatorio (società quotate e società non quotate), il soggetto a cui è attribuito il potere sanzionatorio (ad esempio, la Consob altra Autorità di vigilanza), le tipologie diverse di sanzioni applicabili in funzione del tipo di violazione (es. sanzioni in caso di omissione di

informazioni rilevanti oppure sanzioni in caso di rendicontazioni di sostenibilità non conformi, ecc.) né le modalità con cui le autorità incaricate andranno ad effettuare le verifiche. Potrebbe, pertanto, essere utile prevedere un regime sanzionatorio proporzionato che tenga conto da un lato dell'ampliamento degli obblighi di rendicontazione e dall'altro lato della dimensione dell'impresa nonchè della complessità delle informazioni richieste.
Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità per i soggetti emittenti: l'art. 4 della Direttiva Transparency (direttiva 2004/109), prevede, per i soggetti emittenti quotati, che la relazione finanziaria annuale contenga anche un'attestazione delle persone responsabili presso l'emittente sulla conformità del bilancio e della relazione di gestione alle regole di riferimento. Nel nostro ordinamento, il suddetto articolo è stato recepito imponendo un obbligo di attestazione in capo agli organi amministrativi delegati e al dirigente preposto ai documenti contabili. Tale disposizione è stata integrata dalla CSRD richiedendo che le persone responsabili presso l'emittente attestino anche che la relazione di gestione è redatta in conformità con i principi di rendicontazione di sostenibilità e con le regole sulla Tassonomia Europea. Lo schema di Decreto di recepimento della CSRD, così come riportato all'interno dell'articolo 12, amplia l'obbligo di attestazione già previsto in capo all'organo amministrativo delegato e al dirigente preposto ai documenti contabili introducendo anche la responsabilità di attestare che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione di sostenibilità di riferimento. Nella stesura definitiva del Decreto di recepimento, si potrebbe valutare l'opportunità di lasciare maggior autonomia alle società emittenti nella scelta del soggetto incaricato di attestare la rendicontazione di sostenibilità; le stesse, dopo un'attenta valutazione, potrebbero demandare tale compito sempre all'organo amministrativo delegato e al dirigente preposto ai documenti contabili oppure, in alternativa, all'amministratore delegato e al soggetto responsabile in azienda della predisposizione e coordinamento delle procedure per la redazione della rendicontazione di sostenibilità.

Conclusioni

Il recepimento della CSRD in Italia rappresenta un momento decisivo per l'integrazione della sostenibilità nel modello di business delle imprese.
È importante che le imprese e tutti i soggetti coinvolti siano consapevoli della rilevanza e degli impatti delle disposizioni previste dalla CSRD e dal relativo Decreto di recepimento in Italia in modo tale da essere pronti a rispondere tempestivamente ai requisiti richiesti.
Indubbiamente, le nuove disposizioni influenzeranno in maniera decisiva sia la

governance sia i processi aziendali che, a prescindere da quello che sarà il testo definitivo del Decreto di recepimento, dovranno essere profondamente rivisti. Le imprese, per poter stare sul mercato, dovranno pertanto strutturare e, in alcuni casi, avviare dei percorsi robusti finalizzati non solo a rispondere agli obblighi di informativa previsti in materia di rendicontazione di sostenibilità, ma anche a dimostrare in maniera concreta il contributo effettivo delle proprie scelte e azioni, consapevoli e responsabili, verso un sistema economico-finanziario sempre più sostenibile.
La CSRD, infatti, è molto più di un semplice tema di *reporting*. È un modo per accrescere la fiducia e dare valore.

---

[1] *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464*.

[2] Il 31 luglio 2023, la Commissione Europea (CE) ha adottato un Atto Delegato contenente il primo insieme di Standard Europei di Rendicontazione sulla Sostenibilità ESRS (*https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302772*).

[3] La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) obbligherà le imprese a svolgere attività di due diligence lungo la propria catena del valore per identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente. Tale direttiva è stata approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 24 aprile 2024. Il testo definitivo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio Ue a maggio prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue ed entrare in vigore dopo 20 giorni. Questo implica che entro giugno la direttiva sarà ufficialmente adottata, dando il via al processo di recepimento e attuazione a livello nazionale

[4] *https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/3_Consultaz decreto-di-recepimento-CSRD.pdf*.

DIRETTIVA SUP

Plastica monouso, procedura d'infrazione per l'Italia

Mauro Calabrese

Come previsto, la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione contro l'Italia per il non corretto e l'incompleto recepimento Direttiva UE/2019/904 sulla plastica monouso, avendo violato anche gli obblighi sulla trasparenza del mercato interno riguardo la previsione dei requisiti per l'utilizzo delle bioplastiche.

Procedura d'infrazione

La Commissione Europea, nella consueta comunicazione periodica del 23 maggio 2024 relativa al pacchetto di infrazioni adottate, ha reso noto di aver avviato procedura di infrazione INFR(2024)2053 contro l'Italia per il non corretto e non completo recepimento della Direttiva sulla plastica monouso Direttiva UE/2019/904, cd «Single Use Plastic» (SUP), contestando al tempo stesso l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva UE/2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico.

La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora che dà inizio alla procedura, invitando l'Italia a conformarsi alla Direttiva sulla plastica monouso e alle norme procedurali dell'UE sulla trasparenza del mercato interno, assegnano il termine di due mesi per rispondere alle carenze segnalate dall'esecutivo europeo, decorsi quali, in mancanza di risposta soddisfacente, potrà decidere di inviare un parere motivato.

Plastica biodegradabile

La Commissione ha sottolineato come la cd «Direttiva SUP», recepita in Italia dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente», costituisca un elemento essenziale della strategia europea per la plastica circolare e del Piano d'Azione per l'economia della Commissione, fondato sulla prevenzione e riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica

sull'ambiente e sulla salute umana, nonché diretta a promuovere la transizione verso un'Economia Circolare.
Come già emerso nel corso delle interlocuzioni tra la Commissione e il Governo italiano e più volte segnalato da numerosi commentatori, la normativa di recepimento nell'ordinamento interno non ha tenuto pienamente conto dei principi posti dalla Direttiva, in particolare con riguardo ai requisiti tecnici per l'utilizzo delle bioplastiche e la commercializzazione dei prodotti monouso qualificati come «biodegradabili», come le stoviglie compostabili e gli imballaggi, così da incidere sull'ambito di applicazione di diverse norme della Direttiva europea e, di conseguenza, sulla sua corretta attuazione.

Standstill

La seconda contestazione mossa all'Italia, circa le modalità di recepimento della normativa sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, riguarda la violazione delle norme procedurali previste dalla Direttiva UE/2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico, finalizzata a prevenire la creazione di ostacoli nel mercato interno, che prevede l'obbligo per gli Stati Membri di notificare preventivamente alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche relative ai prodotti prima di adottarli nel diritto nazionale.
Secondo il meccanismo cd di «standstill» previsto dalla normativa europea, gli Stati Membri sono tenuti a rispettare un termine di differimento di tre mesi tra la notifica del progetto di regolamentazione tecnica e la sua adozione, mentre l'Italia ha violato le norme procedurali stabilite adottando la legislazione di recepimento della Direttiva sulla plastica monouso durante il termine di differimento, mentre erano ancora in corso colloqui con la Commissione, in particolare prevedendo una serie di requisiti e condizioni, secondo molti commentatori non in linea con le previsioni europee, per l'utilizzo delle bioplastiche nei prodotti di consumo.

SOSTENIBILITÀ

Promuovere la Sostenibilità: l'UE mira a responsabilizzare le grandi società

Daniela Della Rosa, Avvocato e Socio dello studio internazionale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, responsabile per il settore moda, lusso e cosmetica

Diritti umani e ambiente: accordi internazionali

La necessità di tutela dei diritti umani e la protezione dell'ambiente (congiuntamente gli "**Interessi**") in un contesto transfrontaliero è stata affrontata da diversi accordi internazionali ancor prima dell'accordo sulla Direttiva raggiunto dal legislatore europeo. Fin da subito è stato evidente come la protezione di tali Interessi non possa essere raggiunta senza la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti privati ("**Società**"), che svolgono la propria attività economica in diversi paesi nel mondo. A titolo esemplificativo si possono nominare i seguenti tentativi internazionali di regolamentazione della disciplina:

- le Nazioni Unite hanno fornito delle linee guida alle imprese multinazionali sulla loro responsabilità e dovere di non impattare negativamente sui diritti umani[1];
- l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) fa riferimento al dovere di diligenze delle Società nella propria dichiarazione tripartite di principi sulle imprese multinazionali[2]; e
- l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha previsto delle linee guida sul dovere di diligenza delle imprese multinazionali che stabiliscono misure concrete per individuare, prevenire e attenuare gli impatti negativi sugli Interessi[3].

È sempre più cruciale l'intervento consapevole e attivo del settore privato, tramite le strategie d'investimento attuate. Più nel concreto si richiede una modifica nel *modus operandi* in relazione alle catene di approvvigionamento delle materie prime, necessarie per la produzione dei beni e servizi offerti globalmente dalle Società. È proprio in tal contesto che si colloca la Direttiva che mira a recepire le necessità e conseguire gli obbiettivi internazionali suddetti.

---

1 *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*, edizione 2011.

2 *Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale*, prima pubblicazione 2022.

3 *OECD (2018), Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.*

Concetti fondamentali

Al fine di poter recepire e comprendere al meglio la disciplina introdotta dalla Direttiva sotto analisi è opportuno provvedere a fornire alcuni chiarimenti sui seguenti concetti cardine:

- **dovere di diligenza** – si fa riferimento ad un determinata modalità d'operare delle società, che include sia la parte dei sistemi decisionali sia la parte relativa alla gestione dei rischi, che permette di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi delle società medesime. Inoltre, si devono fornire le informazioni riguardo a come si conseguono tali obbiettivi[4];
- **impatto negativo sull'ambiente** – la Direttiva li definisce come violazioni di divieti ed obblighi posti a tutela dell'ambiente. Per un esempio concreto funzionale all'industria tessile si potrebbe pensare al rischio di inquinamento idrico posto in essere da tale industria nel momento in cui tramite i vari processi di finitura possa andare a danneggiare ecosistemi acquatici e compromettere la qualità dell'acqua potabile;
- **impatto negativo sui diritti umani –** la Direttiva li definisce come quei impatti sulle persone causate da un abuso di un diritto umano. Uno degli esempi più lampanti nel mondo dell'industria tessile sono i casi dei partner commerciali che violano costantemente le diposizioni sull'età minima predisposte dall'OIL[5]; e
- **catena produttiva –** con tale locuzione si fa riferimento a tutte le fasi dell'attività di una Società, *ivi* incluse le attività delle affiliate e le attività dei partner commerciali (a monte di una Società e funzionali all'attività delle Società stessa e a valle di una Società quando svolte per o in nome della Società medesima).

Obbiettivi della Direttiva

In risposta alla richiesta del Parlamento europeo, la Direttiva prevede regole comunitarie che impongano alle società obblighi di diligenza, con conseguenze legali per la mancata osservanza. Inoltre, la Direttiva fornisce un quadro giuridico per la governance societaria sostenibile, includendo obblighi di diligenza intersettoriali lungo le catene di approvvigionamento a livello internazionale.

L'obiettivo della Direttiva è quello di garantire che le aziende del mercato interno contribuiscano allo sviluppo e alla transizione verso la sostenibilità identificando e affrontando gli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani derivanti dalla loro attività e/o dalla loro catena di approvvigionamento. La Direttiva non pregiudica gli obblighi stabiliti dagli Stati membri di rispettare e pro-

4 La direttiva assume il medesimo significato utilizzato nelle *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali.*

5 C138 - *Convenzione sull'età minima, 1973* dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

teggere i diritti umani e l'ambiente né gli obblighi di altre leggi dell'UE con cui si pone in una relazione di coordinamento e integrazione. Inoltre, nel caso in cui ci siano divergenze tra la Direttiva e altri atti legislativi dell'UE che impongano obblighi più ampi e specifici, saranno questi ultimi a prevalere.

Ambito di applicazione della Direttiva

La Direttiva non si applica soltanto alle Società e alle loro attività ma anche alle Società holding in relazione all'attività nel suo insieme, svolta insieme alle varie controllate. Inoltre, l'ambito di applicazione non è limitato solo alle Società costituite all'interno dei confini UE ma anche a quelle costituite in Stati extra UE. In tal modo si tenta di non avvantaggiare i grandi attori dell'industria tessile (come ad esempio Shein) costituiti in Stati extra UE ma che generano una buona parte del proprio fatturato nella Comunità Europea. È opportuno domandarsi se tanto basti per non porre in essere tale vantaggio. È chiaro il minor effetto deterrente sulle Società extra UE e la maggior complessità nell'applicazione e nell'esecuzione delle sanzioni. Senza considerare la concorrenza su scala globale attuata da nuovi mercati che diventano degli acquirenti sempre più importanti di brand di lusso come ad esempio l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, la Cina etc. che sottraggono importanza al mercato Europeo e potrebbe spingere le Società agenti nell'industria tessile, appesantite da un sistema burocratico europeo sempre più complesso, a puntare meno sul mercato UE e a mirare ai mercati alternativi suddetti.

Nello specifico è prevista l'applicazione della Direttiva nel caso le seguenti condizioni vengano rispettate per due esercizi di fila:

i. le Società, costituite in uno degli Stati membri, hanno avuto, in media, più di mille dipendenti e hanno generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell'esercizio precedente;
ii. le Società capogruppo, costituite in uno degli Stati membri, il cui gruppo ha raggiunto nell'ultimo esercizio i limiti riportati al precedente punto (i);
iii. le Società (o Società capogruppo di un gruppo che), costituite in uno degli Stati membri, hanno concluso, nell'ultimo esercizio, contratti di franchising per un valore di *royalties* superiore a 22.5 milioni di euro e hanno generato un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro;
iv. le Società, costituite in Stati terzi (non membri UE), che nell'ultimo esercizio hanno generato un fatturato netto superiore 450 milioni di euro all'interno dell'UE;
v. le Società capogruppo, costituite in Stati terzi, il cui gruppo ha generato un fatturato netto nell'UE superiore a 450 milioni di euro; e
vi. le Società (o Società capogruppo di un gruppo che), costituite in Stati terzi che hanno concluso nell'UE, nell'ultimo esercizio, contratti di franchising

per un valore di *royalties* superiore a 22.5 milioni di euro e hanno generato un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro.

È degno di nota il fatto che quando si tratta delle Società non costituite in base a leggi degli Stati membri viene a mancare il vincolo relativo ai dipendenti. Il motivo è l'eccesiva difficoltà nel riuscire a dare una definizione unica ed esatta di "dipendenti" e quali categorie di lavoratori sono incluse e quali escluse da tale definizione, ai fini della Direttiva, per tutti gli ordinamenti giuridici al di fuori dell'UE. Per quanto concerne invece le Società costituite in conformità alle leggi degli Stati membri la Direttiva provvede direttamente a indicare chi rientra nella categoria di "dipendenti" basandosi a sua volta anche sui criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'UE per determinare lo status di lavoratore.

Obblighi introdotti dalla Direttiva

La Direttiva non richiede un dovere alle Società di garantire l'assenza di impatti negativi in quanto in determinate circostanze il verificarsi di tali impatti va al di là della rispettiva sfera di controllo. Un esempio di quanto detto potrebbe riscontrarsi nell'eventualità in cui l'impatto negativo di un partner commerciale sia causato da un intervento dello Stato, per cui non ci sono margini d'azione per le Società a tal proposito. Le Società dovrebbero provvedere a mappare tutta le fasi della loro catena produttiva basandosi sulle informazioni concernenti l'attività che possono essere ragionevolmente ottenute dai vari operatori che vi partecipano. Tutto ciò dovrebbe permettere alle Società di dare un valore di rischio, del verificarsi di impatti negativi sugli Interesse, a tutte le fasi della catena produttiva andando ad intervenire in via prioritaria su quelle che riportano il rischio maggiore di un impatto negativo sugli Interessi. A titolo esemplificativo nell'industria tessile si potrebbero richiedere ai vari operatori della catena produttiva informazioni sull'acqua utilizzata per i vari processi di finitura, se sia potabile o meno, se a tali fonti idriche abbiano accesso ulteriori persone e se l'utilizzo posto in essere dai rispettivi operatoti possa arrecare danni alle persone che usufruiscono delle medesime fonti idriche.

- Più nello specifico le Società, nell'adempiere al proprio dovere di diligenza in conformità alla Direttiva, devono porre in essere le seguenti operazioni:
  - conformare le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi al dovere di diligenza. In particolare nell'elaborare tali politiche le Società devono:
    i. descrivere l'approccio che la Società ha assunto nei confronti del dovere di diligenza;
    ii. provvedere a un codice di condotta al quale le Società, nonché le su

affiliate e i vari partner commerciali devono attenersi; e

iii. descrivere quali procedure sono state previste per l'integrazione del dovere di diligenza di tali politiche e quali procedure sono state predisposte per controllare il rispetto del codice di condotta suddetto;

- individuare gli impatti negativi, sia effettivi che potenziali, producendo una scala di priorità basata sul rischio così da poter prevenire e/o arrestare in via prioritaria quelli impatti con un rischio maggiore cercando infine di minimizzarne l'entità;
- ovviare alle conseguenze degli impatti negativi posti in essere. È opportuno evidenziare come la direttiva sia meno intransigente quando si tratta di impatti negativi causati solo dai partner commerciali dato che in tal caso le Società possono fornire meramente una riparazione volontaria. Questo potrebbe spingere sempre più Società a delegare un numero crescente di fasi della catena produttiva;
- dialogare con i portatori di interesse fornendo tutte le informazioni necessarie al fine di poter svolgere consultazioni, nelle varie funzioni previste dal dovere di diligenza, efficaci e trasparenti;
- predisporre un procedura di reclamo a disposizione di persone e/o soggetti contro gli impatti negativi, effettivi o potenziali, provocati dalle Società stesse;
- predisporre un meccanismo per monitorare le attività, poste in essere lungo tutta la catena produttiva, al fine di valutare la loro adeguatezza ed efficacia nell'individuare, prevenire e arrestare gli impatti negativi;
- pubblicare una dichiarazione annuale sul proprio sito web in relazione alle attività, di conformazione agli obblighi previsti dalla Direttiva, attuate dalle Società stesse. In tal caso è lampante la funzione informativa ai consumatori per allinearsi con la crescente sensibilizzazione dell'utente finale nella scelta dei prodotti delle Società, soprattutto dell'industria tessile, più diligenti nel rispetto dell'ambiente e dei diritti umani.

A titolo esemplificativo un operatore dell'industria tessile potrebbe favorire la collaborazione con fornitori e partner commerciali che vantano determinate certificazioni di sostenibilità e non valutarli solo in base a criteri di qualità e prezzo o l'inserimento delle Linee Guida OCSE e i principi OIL nel codice di condotta della Società.

È opportuno sottolineare l'importanza della raccolta dati lungo tutta la catena produttiva in relazione all'attività posta in essere nelle varie fasi riguardo a possibili impatti negativi sugli Interessi e la diligente mappatura dei rischi basata su tali dati in virtù dell'imposizione per gli Stati membri di provvedere alla costituzione di un organo di controllo con poteri sanzionatori in caso di non adempimento degli obblighi prestabiliti (vedi *infra*).

Sanzioni

La direttiva, al fine di porre in essere una tutela effettiva degli Interessi, ha previsto che gli Stati membri debbano prevedere e applicare delle sanzioni alle Società inadempienti. La soglia minima fissata dalla Direttiva è del 5% del fatturato netto mondiale nell'esercizio precedente all'irrogazione della sanzione (per quanto concerne la sanzione pecuniaria) e una dichiarazione pubblica che riporti il responsabile e la natura della violazione nel caso non ci si conformasse ad una decisione, che prevede una sanzione pecuniaria, entro un determinato termine. Inoltre, gli Stati membri devono designare una o più autorità di controllo che vigilino sul rispetto della disciplina introdotta dalla Direttiva e irroghino le sanzioni agli operatori inadempienti. La Direttiva ha anche prestabilito che le Società inadempienti, responsabili di un danno a persone fisiche o giuridiche, debbano provvedere a risarcirle in base al diritto nazionale. Un operatore dell'industria tessile che ha provocato un inquinamento delle acque potabili in un villaggio di uno Stato dall'economia debole (per esempio si prenda il Bangladesh), perché la Società ha delocalizzato lì parte della propria catena produttiva, in base al quale ordinamento dovrebbe risarcire l'eventuale danneggiato? Assumendo che si applichi il diritto nazionale del Bangladesh, nel caso di specie, il danneggiato dinanzi a quale Tribunale nazionale dovrebbe esercitare l'azione di risarcimento del danno? Senza considerare le difficoltà che avrebbero i danneggiati di paesi in condizioni economiche simili a procedere in via giudiziale al risarcimento del danno.

Per un quadro più chiaro e completo, occorre inoltre segnalare che le Società non possono essere ritenute responsabili per il danno causato solo dai rispettivi partner commerciali. Questo ci riporta alla medesima problematica summenzionata del rischio di avere sempre più Società che si avvalgono di partner commerciali di Paesi extra UE delegando un numero crescente di fasi della catena produttiva.

Prossime tappe

Il presidente del Parlamento UE e del Consiglio hanno provveduto a sottoscrivere la Direttiva in data 13 giugno 2024. A seguire, è prevista la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'entrata in vigore stabilità per il ventesimo giorno successivo. Di tal modo, inizierà a decorrere il periodo di due anni a disposizione degli Stati membri per trasporre la normativa in analisi nei propri ordinamenti nazionali, con la possibilità di prevedere norme più restrittive. La Direttiva stessa ha anche previsto un differimento nel tempo di applicazione delle disposizioni nazionali di trasposizione come segue:

- dal 2027 si applicheranno alle Società costituite negli Stati membri con una media di 5 mila dipendenti e un fatturato netto globale superiore a 1.5

miliardi di euro e alle Società costituite negli Stati non membri con un fatturato netto globale superiore a 1.5 miliardi di euro;

- dal 2028 si applicheranno alle Società costituite negli Stati membri con una media di 3 mila dipendenti e un fatturato netto globale superiore a 9 milioni di euro e alle Società costituite negli Stati non membri con un fatturato netto globale superiore a 9 milioni di euro; e
- dal 2029 a tutte le società rimanenti nell'ambito di applicazione della Direttiva come indicato precedentemente nel rispettivo paragrafo.